

Bruxelles, 15 dicembre 2022
(OR. en)

16043/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0423(COD)**

**ENER 686
CLIMA 677
ENV 1310
IND 560
COMPET 1036
RECH 663
AGRI 717
RELEX 1734
CODEC 2019**

NOTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) |
| Destinatario: | Consiglio |
| n. doc. prec.: | 15756/22 |
| n. doc. Comm.: | 15063/1/21 REV 1 +RE1CO1 + ADD1-ADD4 |
| Oggetto: | Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 - Orientamento generale |

I. INTRODUZIONE

Il 15 dicembre 2021 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, come seconda parte delle proposte legislative nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", con l'obiettivo di attuare il Green Deal europeo per conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. La proposta è stata presentata insieme al regolamento e alla direttiva sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (pacchetto sul gas) nell'ambito del nuovo quadro dell'UE per decarbonizzare i mercati del gas, promuovere l'idrogeno e ridurre le emissioni di metano.

II. LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DI ALTRI ORGANI DELL'UNIONE

In sede di Parlamento, la proposta è stata deferita alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Le commissioni hanno nominato due relatori: Jutta Paulus (Verts/ALE) e Silvia Sardone (ID). Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 19 maggio 2022, mentre il Comitato delle regioni ha fornito il suo parere nella plenaria del 10-12 ottobre.

III. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

Il regolamento, unitamente alla relativa valutazione d'impatto, è stato presentato al gruppo "Energia" il 7 febbraio 2022. Ulteriori riunioni del gruppo "Energia" nel primo semestre del 2022, sotto la presidenza francese, hanno dato il via alle modifiche che si riflettono nella prima revisione della proposta pubblicata il 20 aprile 2022. I progressi complessivi sono stati sintetizzati nella relazione pubblicata il 10 giugno 2022. In luglio la presidenza ceca ha proseguito i negoziati a livello di gruppo e i risultati hanno rispecchiato la seconda e la terza revisione nei mesi successivi. La terza revisione è stata inoltre presentata al Coreper il 26 ottobre 2022 al fine di chiedere orientamenti sul nuovo approccio LDAR e su altre questioni più urgenti. Sono seguite la quarta e la quinta revisione, che hanno rispecchiato la maggior parte delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri. Le ultime discussioni politiche sulla quinta e la sesta revisione del testo si sono svolte in sede di Coreper il 7 e il 13 dicembre 2022. Tenuto conto dell'ampio sostegno al testo e delle osservazioni formulate, la presidenza ha preparato una proposta di compromesso per l'orientamento generale in vista del Consiglio TTE del 19 dicembre 2022.

Si invitano le delegazioni a prendere in esame le modifiche della proposta di compromesso:

- Al considerando 61 bis sono stati aggiunti i termini "e contraddizioni" per chiarire i risultati da evitare in sede di elaborazione degli atti delegati sulle norme e sull'armonizzazione. È stato inoltre chiarito che la Commissione dovrebbe riflettere non solo le norme europee esistenti, ma anche quelle internazionali.
- All'articolo 2, definizione 17 quater, è stata apportata una correzione tecnica nella versione inglese che sostituisce il termine "treatment" con il termine "processing" utilizzato in tutto il testo.

- All'articolo 18, paragrafo 1 bis, è stata apportata una correzione tecnica che ha modificato il plurale in singolare nel termine "Stati membri".
- All'articolo 33, il paragrafo 2 bis è stato modificato in paragrafo 1 bis per seguire logicamente la sequenza delle disposizioni di tale articolo ed è stato leggermente riformulato per rispecchiare le richieste delle delegazioni. Il corrispondente considerando 66 bis è stato aggiornato di conseguenza.

IV. CONCLUSIONE

Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a esaminare il testo di compromesso della presidenza che figura nell'allegato della presente nota e a raggiungere un accordo sull'orientamento generale del Consiglio in vista dei prossimi negoziati con il Parlamento europeo.

In quest'ultima proposta di compromesso, rispetto al doc. 15756/22 (disponibile solo in inglese), il testo nuovo è evidenziato in **grassetto sottolineato** e le parti soppresse figurano tra parentesi quadre [...]. Il testo aggiunto in altre revisioni precedenti figura in **grassetto** e le soppressioni sono sostituite da parentesi quadre [...].

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento
(UE) 2019/942**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo [...] **192**,
paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il metano è il componente principale del gas naturale, è secondo soltanto all'anidride carbonica in termini di contributo complessivo ai cambiamenti climatici ed è responsabile per circa un terzo del riscaldamento attuale.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) [...] Sebbene [...] **abbia un tempo di permanenza medio nell'atmosfera** più breve (da 10 a 12 anni) rispetto all'anidride carbonica (centinaia di anni), il metano ha un effetto serra più importante dal punto di vista del clima e contribuisce alla formazione di ozono, un potente inquinante atmosferico che causa problemi gravi di salute. La quantità di metano nell'atmosfera a livello mondiale è aumentata notevolmente nell'ultimo decennio.
- (3) Secondo stime recenti del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e della Coalizione per il clima e l'aria pulita, una riduzione delle emissioni di metano del 45 % entro il 2030, ottenuta con le misure mirate disponibili e con misure aggiuntive in linea con gli obiettivi di sviluppo prioritari delle Nazioni Unite, potrebbe evitare un riscaldamento del pianeta di 0,3 °C entro il 2045.
- (4) Secondo i dati degli inventari dell'Unione dei gas a effetto serra, si stima che il settore dell'energia sia responsabile del 19 % delle emissioni di metano all'interno dell'Unione. Tale dato non include le emissioni di metano legate al consumo di energia fossile dell'Unione che hanno luogo fuori di essa.

- (5) Il Green Deal europeo consiste in una serie completa di misure e iniziative complementari che, insieme, sono intese a conseguire la neutralità climatica nell'Unione **al più tardi** entro il 2050. La comunicazione sul Green Deal europeo³ indica che sarà facilitata la decarbonizzazione del settore del gas, anche affrontando la questione delle emissioni di metano legate all'energia. Nell'ottobre del 2020 la Commissione ha adottato una strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano ("strategia sul metano") che stabilisce misure destinate a ridurre le emissioni di metano nell'UE, anche nel settore dell'energia, e a livello internazionale. Nel regolamento (UE) 2021/1119⁴ ("Normativa europea sul clima"), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori economici **al più tardi** entro il 2050 e ha altresì stabilito il proprio impegno vincolante di ridurre internamente entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990. Per conseguire tale livello di riduzione delle emissioni di gas serra, le emissioni di metano dal settore dell'energia dovrebbero diminuire di circa il 58 % entro il 2030 rispetto al 2020.
- (6) Le emissioni di metano rientrano negli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dei gas a effetto serra per il 2030 stabiliti nella Normativa europea sul clima e negli obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/842⁵. Tuttavia attualmente non esiste un quadro giuridico a livello di Unione che stabilisca misure specifiche per ridurre le emissioni antropogeniche di metano nel settore dell'energia. Inoltre la direttiva 2010/75⁶ sulle emissioni industriali, sebbene riguardi le emissioni di metano derivanti dalla raffinazione di petrolio e gas, non copre altre attività nel settore dell'energia.

³ COM(2019) 640 final.

⁴ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

⁶ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010).

- (7) In tale contesto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla riduzione delle emissioni di metano nella ricerca e nella coltivazione di petrolio e gas fossile a monte, nella raccolta e nel trattamento del gas fossile, nel trasporto, nella distribuzione e nello stoccaggio sotterraneo del gas e nei terminali per il gas [...] **liquefatto** [...], così come nelle miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto in esercizio e nelle miniere di carbone sotterranee chiuse e abbandonate.
- (8) La misurazione, **il monitoraggio**, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di metano nei settori del petrolio, del gas e del carbone, nonché la loro riduzione, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia, dovrebbero essere regolati da norme adeguatamente inquadrati nel diritto dell'Unione. Tale quadro dovrebbe contenere norme destinate a rafforzare la trasparenza riguardo alle importazioni di energia fossile nell'Unione, migliorando così gli incentivi a diffondere le soluzioni di mitigazione del metano in tutto il mondo.
- (9) È probabile che il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento richieda investimenti da parte dei gestori regolamentati e i costi associati a tali investimenti dovrebbero essere presi in considerazione nella fissazione delle tariffe, nel rispetto dei principi di efficienza.
- (10) Ciascuno Stato membro dovrebbe nominare almeno un'autorità competente affinché vigili che i gestori rispettino effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento e dovrebbe notificare alla Commissione tale nomina e qualsiasi relativo cambiamento. Le autorità competenti nominate dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto **del presente regolamento conformemente ai compiti ivi contenuti specificamente attribuiti a dette autorità** [...]

- (11) Al fine di garantire un'attuazione agevole ed efficace degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, la Commissione sostiene gli Stati membri attraverso lo strumento di sostegno tecnico⁷ fornendo competenze tecniche su misura per progettare e attuare le riforme, comprese quelle che promuovono la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia. Il sostegno tecnico comporta, ad esempio, il rafforzamento della capacità amministrativa, l'armonizzazione dei quadri legislativi e la condivisione delle migliori pratiche.
- (12) I gestori dovrebbero fornire alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria all'assolvimento dei loro compiti. I gestori dovrebbero inoltre intraprendere tutte le azioni necessarie individuate dalle autorità competenti entro il termine da esse stabilito o qualsiasi altro termine con esse concordato.
- (12 bis) Tenendo conto della natura transfrontaliera delle operazioni del settore dell'energia e delle emissioni di metano, le autorità competenti dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione. In tale contesto, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero costituirsi in una rete di autorità pubbliche che applicano il presente regolamento al fine di promuovere una stretta cooperazione, adottando i provvedimenti necessari per scambiarsi informazioni e migliori pratiche e consentire consultazioni.**

⁷ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

- (13) Il meccanismo principale a disposizione delle autorità competenti dovrebbe essere costituito dalle ispezioni, che comprendono l'esame della documentazione e delle registrazioni, le misurazioni delle emissioni e i controlli in loco. Le ispezioni dovrebbero svolgersi regolarmente, sulla base di una valutazione dei rischi ambientali condotta dalle autorità competenti. È inoltre opportuno svolgere ispezioni per indagare sui reclami fondati e sui casi di non conformità, nonché per garantire che le riparazioni o le sostituzioni di componenti e **le misure di mitigazione** siano **condotte** in conformità del presente regolamento. Se rilevano una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero notificare al gestore le azioni correttive che è tenuto ad adottare. **In alternativa, le autorità competenti possono decidere di incaricare il gestore o il gestore della miniera di sottoporre alla loro approvazione una serie di azioni correttive per affrontare le violazioni.** È opportuno che le autorità competenti tengano un registro delle ispezioni e che siano messe a disposizione le relative informazioni conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.
- (14) Tenuto conto della vicinanza di alcune fonti di emissione di metano ad aree urbane o residenziali, le persone fisiche o giuridiche lese da violazioni del presente regolamento dovrebbero poter presentare alle autorità competenti reclami debitamente motivati. I reclamanti dovrebbero essere tenuti informati in merito alla procedura e alle decisioni prese e dovrebbero ricevere una decisione definitiva entro un termine ragionevole dalla presentazione del reclamo.

⁸ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(15) Un solido quadro di verifica [...] migliora la credibilità dei dati comunicati. Inoltre, il livello di dettaglio e la complessità tecnica delle misurazioni delle emissioni di metano richiedono una verifica adeguata dei dati sulle emissioni di metano comunicati dai gestori e dai gestori di miniere. Sebbene sia possibile l'autoverifica, la verifica da parte di terzi garantisce una maggiore indipendenza e trasparenza. Essa consente anche di disporre di un insieme armonizzato di competenze e un livello di competenza che potrebbe non essere disponibile per tutti i soggetti pubblici. I verificatori dovrebbero essere accreditati da organismi di accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ **o altrimenti autorizzati in un modo comparabile a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

(15 bis) I verificatori indipendenti [...] dovrebbero quindi garantire che le relazioni sulle emissioni preparate dai gestori e dai gestori di miniere siano corrette e conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Dovrebbero esaminare i dati contenuti nelle relazioni sulle emissioni per valutarne l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza rispetto a **specifiche di misurazione e quantificazione chiare e armonizzate. Ai fini dell'armonizzazione e dell'affidabilità, credibilità, accuratezza e comparabilità dei dati, tali specifiche potrebbero essere basate o stabilite in virtù di norme europee o, in mancanza di tali norme, di norme internazionali. In mancanza di norme europee adeguate, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di chiedere alle pertinenti organizzazioni europee di normazione di adottare tali norme conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰. [...] Alla Commissione dovrebbe quindi essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire [...] dette specifiche.**

⁹ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

- (15 ter) È opportuno che i verificatori, soggetti distinti dalle autorità competenti, siano indipendenti dai gestori e dai gestori di miniere, i quali dovrebbero fornire loro tutta l'assistenza necessaria a consentire o agevolare l'esecuzione delle attività di verifica, in particolare per quanto concerne l'accesso a locali e la presentazione di documentazione o registri.
- (16) [...] **Nell'adempimento dei loro obblighi e nell'esercizio dei loro poteri a norma del presente regolamento, i verificatori, le autorità competenti e la Commissione dovrebbero tenere conto delle informazioni messe a disposizione a livello internazionale, ad esempio dall'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano (IMEO), in particolare per quanto concerne le metodologie di aggregazione e analisi dei dati e la verifica delle metodologie e dei processi statistici utilizzati [...] dai gestori o dai gestori di miniere** per quantificare i dati comunicati sulle emissioni. Tra i criteri di riferimento al riguardo possono figurare le norme tecniche e i documenti di orientamento dell'OGMP. [...]
- (17) L'IMEO è stato istituito nell'ottobre del 2020 dall'Unione in collaborazione con il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, la Coalizione per il clima e l'aria pulita e l'Agenzia internazionale per l'energia ed è stato avviato in occasione del vertice del G20 nell'ottobre del 2021. [...]

- (18) In quanto parte contraente della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'accordo di Parigi, l'Unione è tenuta a presentare annualmente una relazione sull'inventario delle emissioni di gas a effetto serra di origine antropogenica, che costituisce un aggregato degli inventari nazionali dei gas a effetto serra degli Stati membri, redatta utilizzando le buone pratiche metodologiche accettate dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
- (19) Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati degli inventari dei gas a effetto serra e le loro proiezioni nazionali. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, tale comunicazione deve essere effettuata secondo gli orientamenti dell'UNFCCC al riguardo e si basa spesso su fattori di emissione predefiniti anziché su misurazioni dirette alla fonte, il che implica incertezze sull'origine, sulla frequenza e sull'entità delle emissioni.
- (20) I dati nazionali comunicati a norma delle disposizioni dell'UNFCCC in materia di comunicazione sono presentati al segretariato dell'UNFCCC secondo diversi livelli di comunicazione in linea con gli orientamenti dell'IPCC. In tale contesto in genere l'IPCC suggerisce di usare metodi di livello superiore per le fonti di emissione che, in termini di livello assoluto, tendenza o incertezza, hanno un'incidenza significativa sull'inventario totale dei gas a effetto serra di un paese.

¹¹ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

- (21) Un livello rappresenta un grado di complessità metodologica. Esistono tre livelli. I metodi di livello 1 in genere utilizzano fattori di emissione predefiniti dell'IPCC e richiedono i dati di processo più basilari e meno disaggregati. I livelli superiori utilizzano di norma metodi più elaborati e fattori di emissione specifici della fonte, della tecnologia, della regione o del paese, che sono spesso basati su misurazioni e solitamente richiedono dati di processo più disaggregati. In particolare, il livello 2 richiede l'uso di fattori di emissione specifici del paese, anziché predefiniti, mentre il livello 3 richiede dati o misurazioni di ciascun impianto e applica una valutazione rigorosa dal basso verso l'alto per tipo di fonte a livello di sito. Il passaggio dal livello 1 al livello 3 rappresenta un aumento della certezza delle misurazioni delle emissioni legate al metano¹².
- (22) Gli Stati membri hanno pratiche diverse per quanto riguarda il livello scelto per comunicare le proprie emissioni di metano legate all'energia nel quadro dell'UNFCCC. La comunicazione di livello 2 per le grandi fonti di emissione è in linea con gli orientamenti dell'IPCC, essendo questo livello considerato un metodo di grado superiore. Di conseguenza le metodologie di stima e la comunicazione delle emissioni di metano legate all'energia variano tra gli Stati membri e la comunicazione al livello più basso (livello 1) è ancora molto comune in vari Stati membri per le emissioni di metano generate da carbone, gas e petrolio.

¹² IPCC (2019), *2019 Refinement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories*.

- (23) Attualmente le iniziative volontarie guidate dal settore rimangono il modo principale per quantificare e la mitigare le emissioni di metano in molti paesi. Un'iniziativa chiave del settore dell'energia è il partenariato per il petrolio e il gas metano ("OGMP") che, creato nel 2014 dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dalla coalizione per il clima e l'aria pulita (CCAC) e nel cui consiglio la Commissione è rappresentata, prevede l'adesione volontaria a uno standard di misurazione e comunicazione delle emissioni di metano. L'OGMP è incentrato sulla definizione delle buone pratiche per migliorare la disponibilità delle informazioni mondiali sulla quantificazione e sulla gestione delle emissioni di metano e per indirizzare le azioni di mitigazione destinate a ridurle. Ad oggi, oltre 60 imprese hanno aderito all'OGMP, il che equivale al 30 % della produzione mondiale di petrolio e gas e degli attivi corrispondenti nei cinque continenti. Il lavoro dell'OGMP sullo sviluppo di norme tecniche e metodologie coinvolge i governi, la società civile e le imprese. Il quadro OGMP 2.0 è l'ultima versione di una norma tecnica dinamica sulle emissioni di metano e può fornire una base adeguata per le norme tecniche sulle emissioni di metano, basate su norme scientifiche solide.
- (24) In tale contesto, è necessario migliorare la misurazione e la qualità dei dati comunicati sulle emissioni di metano, anche sulle fonti principali delle emissioni di metano associate all'energia prodotta e consumata nell'Unione. Dovrebbero essere garantite la disponibilità di dati a livello di fonte e una quantificazione robusta delle emissioni, aumentando così l'affidabilità della comunicazione e la possibilità di adottare misure adeguate di mitigazione.
- (25) Affinché la misurazione e la comunicazione siano efficaci, le imprese petrolifere, [...] del gas e **carboniere** dovrebbero essere tenute a misurare e comunicare le emissioni di metano per ciascuna fonte e mettere a disposizione degli Stati membri i dati aggregati in modo che essi possano comunicare i loro inventari con maggiore accuratezza. È inoltre necessaria una verifica efficace dei dati comunicati dalle imprese e, al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo per i gestori, la comunicazione dovrebbe essere organizzata su base annua.

- (26) Il presente regolamento si basa [...] **sull'ultimo** quadro OGMP [...] nella misura in cui soddisfa i criteri di cui ai considerando 24 e 25, per contribuire alla raccolta di dati affidabili e solidi che costituiscano una base sufficiente per il monitoraggio delle emissioni di metano e, se necessario, per predisporre interventi aggiuntivi intesi a ridurle ulteriormente.
- (27) [...] **L'ultimo** quadro OGMP [...] prevede cinque livelli di comunicazione. La comunicazione a livello di fonte inizia dal livello 3, che è considerato paragonabile al livello 3 dell'UNFCCC. Consente di utilizzare fattori di emissione generici. Una comunicazione di livello 4 del quadro OGMP 2.0 richiede misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte. Consente l'uso di fattori di emissione specifici. Una comunicazione di livello 5 del quadro OGMP 2.0 richiede l'aggiunta di misurazioni complementari a livello di sito. Inoltre il quadro OGMP 2.0 impone alle imprese di comunicare le misurazioni dirette delle emissioni di metano entro tre anni dall'adesione all'OGMP 2.0 per gli attivi gestiti ed entro cinque anni per gli attivi non gestiti. In base all'approccio adottato nel quadro OGMP 2.0 per la comunicazione delle emissioni a livello di fonte e tenuto conto del fatto che un gran numero di imprese dell'Unione aveva già aderito al quadro OGMP 2.0 nel 2021, i gestori dell'Unione dovrebbero essere tenuti a fornire misurazioni dirette a livello della fonte delle loro emissioni entro 24 mesi per gli attivi gestiti ed entro 36 mesi per gli attivi non gestiti. Oltre alla quantificazione a livello di fonte, la quantificazione a livello di sito consente di valutare, verificare e riconciliare le stime a livello di fonte aggregate per sito, rafforzando così la fiducia nelle emissioni comunicate. Alla stregua dell'OGMP 2.0, il presente regolamento impone misurazioni a livello di sito per riconciliare le misurazioni a livello di fonte. **Un approccio armonizzato richiede specifiche standardizzate per effettuare misurazioni dirette o quantificazioni in relazione alle infrastrutture del gas che possono essere stabilite in virtù di norme europee o, in mancanza di tali norme, di norme internazionali ovvero basarsi su tali norme. In mancanza di norme europee adeguate, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di chiedere alle pertinenti organizzazioni europee di normazione di adottare tali norme conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Alla Commissione dovrebbe quindi essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire dette specifiche.**

- (28) Secondo i dati dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, più della metà di tutte le emissioni dirette di metano del settore dell'energia è dovuta al loro rilascio accidentale in atmosfera. Nel caso del petrolio e del gas, il rilascio accidentale rappresenta la quota maggiore di emissioni di metano.
- (29) Le fuoriuscite accidentali di metano nell'atmosfera possono verificarsi durante la perforazione, l'estrazione, nonché durante il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione ai consumatori finali. Esse possono verificarsi anche nei pozzi petroliferi [...] o di gas **inattivi, tappati temporaneamente e tappati permanentemente e abbandonati**. Alcune emissioni derivano da difetti o dalla normale usura di componenti tecnici quali giunti, flange e valvole, oppure da componenti danneggiati, ad esempio in caso di incidenti. Anche la corrosione o il danneggiamento possono causare fuoriuscite dalle pareti di apparecchiature sotto pressione.
- (30) Sebbene sia in genere intenzionale, risultante da processi o attività e dispositivi progettati a tale fine, il rilascio di metano può anche essere accidentale, come nel caso di un malfunzionamento.
- (31) Al fine di diminuire tali emissioni, i gestori dovrebbero adottare tutte le misure [...] di **mitigazione adeguate** per ridurre al minimo le emissioni di metano nelle loro operazioni.
- (32) Più specificamente, le emissioni di metano da fuoriuscite sono in genere ridotte grazie alle indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite (LDAR, *leak detection and repair*) di metano, condotte per individuare le fuoriuscite e seguite da relativa riparazione. È pertanto opportuno che i gestori conducano quantomeno indagini LDAR periodiche che dovrebbero contemplare anche la verifica dei componenti che rilasciano il metano, in modo da ricercare i rilasci accidentali di questo gas.
- (33) A tal fine dovrebbe essere adottato un approccio armonizzato per garantire parità di condizioni per tutti i gestori nell'Unione. L'approccio dovrebbe prevedere requisiti minimi per le indagini LDAR, pur lasciando un congruo grado di flessibilità agli Stati membri e ai gestori. Tale flessibilità è essenziale per consentire l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie e metodi LDAR nuovi, evitando così la dipendenza da una determinata tecnologia, a scapito della protezione ambientale. Continuano ad emergere nuove tecnologie e nuovi metodi di rilevamento e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'innovazione in questo settore, in modo che possano essere adottati i metodi più accurati ed efficaci in termini di costi.

(33 bis) Un approccio armonizzato richiede specifiche standardizzate per individuare o rilevare emissioni di metano per mezzo di strumenti e tecnologie differenti e che possono essere stabilite in virtù di norme europee o, in mancanza di tali norme, di norme internazionali ovvero basarsi su tali norme. In mancanza di norme europee adeguate, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di chiedere alle pertinenti organizzazioni europee di normazione di adottare tali norme conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Alla Commissione dovrebbe quindi essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire [...] dette specifiche.

(34) Gli obblighi relativi alle indagini LDAR dovrebbero rispecchiare una serie di buone pratiche. Le indagini LDAR dovrebbero mirare principalmente a individuare e riparare le fuoriuscite, piuttosto che a quantificarle, e le aree soggette a rischio maggiore di fuoriuscite dovrebbero essere controllate più frequentemente; la frequenza delle indagini dovrebbe essere determinata non soltanto dalla necessità di riparare i componenti da cui fuoriesce metano oltre la soglia di emissione prestabilita, ma anche da considerazioni operative, tenendo conto dei rischi per la sicurezza. Di conseguenza, se è individuato un rischio più alto per la sicurezza o un rischio più alto di perdita di metano, le autorità competenti dovrebbero poter [...] **imporre cambiamenti nel programma LDAR, ad esempio ispezioni più frequenti dei componenti in causa [...].** Al fine di consentire l'uso in futuro di tecnologie più avanzate di rilevamento delle emissioni di metano, è opportuno specificare l'entità della perdita di metano in coincidenza o al di sopra della quale si giustifica una riparazione, consentendo nel contempo ai gestori di scegliere [...] **i dispositivi** di rilevamento. Se del caso, si può ricorrere a un monitoraggio continuo nel contesto del presente regolamento.

(34 bis) La riparazione o la sostituzione dovrebbe essere fatta immediatamente dopo il rilevamento o non appena possibile. Malgrado l'esigenza di tenere conto degli aspetti tecnici, amministrativi e di sicurezza eccezionali, è opportuno fornire le prove necessarie per giustificare eventuali ritardi nella riparazione. Inoltre, tutte le fuoriuscite, indipendentemente dalle loro dimensioni, dovrebbero essere registrate e monitorate, dato che quelle piccole possono trasformarsi in fuoriuscite più grandi; alla riparazione delle fuoriuscite dovrebbe far seguito una conferma dell'efficacia della riparazione.

(34 ter) Ai piccoli sistemi connessi quali definiti nella direttiva (UE) 2019/944 possono interpersi problemi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla stabilità della rete in caso di arresto del sistema. Pertanto, al fine di scongiurare tali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, i lavori di riparazione o sostituzione dovrebbero essere eseguiti quando viene pianificato il prossimo arresto.

[...]

(35) [...]. Alla luce del potente effetto serra delle emissioni, il loro rilascio dovrebbe essere vietato fatta eccezione in caso di emergenze, malfunzionamento o durante determinati eventi specifici in cui un qualche rilascio è inevitabile e strettamente necessario. Per garantire che i gestori non utilizzino apparecchiature progettate per il rilascio, è opportuno adottare norme tecnologiche che consentano l'utilizzo di alternative a più basse emissioni.

- (36) [...] Se è effettuata durante la normale produzione di petrolio [...] e gas [...] **in assenza** di impianti **sufficienti** o [...] di una struttura geologica adatta per reiniettare il [...] **gas prodotto**, utilizzarlo in loco o inviarlo a un mercato, la **combustione in torcia** [...] è **considerata** "combustione in torcia di routine". La combustione in torcia di routine dovrebbe essere vietata. La combustione in torcia dovrebbe essere consentita solo se costituisce l'unica alternativa al rilascio [...]. Il rilascio è più dannoso per l'ambiente rispetto alla combustione in torcia, perché il gas rilasciato contiene in genere alti livelli di metano, mentre la combustione in torcia ossida il metano in anidride carbonica, **che ha un potenziale di riscaldamento globale inferiore**.
- (37) Il ricorso alla combustione in torcia come alternativa al rilascio esige che i dispositivi utilizzati per tale operazione siano efficienti nel realizzare la combustione del metano. Per tale motivo dovrebbe essere incluso anche un requisito di efficienza della combustione per i casi in cui è ammessa la combustione in torcia. Dovrebbe essere altresì imposto l'uso **di un dispositivo di autoaccensione** o di bruciatori pilota, che forniscono un'accensione più affidabile in quanto non sono influenzati dal vento.
- (38) La reiniezione, l'uso in loco o l'invio del metano a un mercato dovrebbero essere sempre preferibili alla combustione in torcia, e quindi al rilascio, del metano. I gestori che effettuano il rilascio dovrebbero dimostrare alle autorità competenti che né la reiniezione, né l'uso in loco, né l'invio del metano a un mercato, né la combustione in torcia erano possibili, e i gestori che effettuano la combustione in torcia dovrebbero dimostrare alle autorità competenti che non era possibile reiniettare il metano, usarlo in loco o inviarlo a un mercato.

- (39) I gestori dovrebbero notificare senza indugio alle autorità competenti i principali eventi di rilascio e combustione in torcia e presentare **annualmente** relazioni più esaustive su tutti gli eventi di rilascio e di combustione in torcia. Dovrebbero inoltre garantire che le apparecchiature e i dispositivi siano conformi alle norme [...] **europee o, in mancanza di tali norme, alle norme internazionali. In mancanza di norme europee adeguate, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di chiedere alle pertinenti organizzazioni europee di normazione di adottare norme conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Alla Commissione dovrebbe quindi essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare e definire l'applicabilità di tali norme.**
- (40) Le emissioni di metano da pozzi petroliferi e di gas inattivi, **tappati temporaneamente e tappati permanentemente e abbandonati** pongono rischi per la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente. Di conseguenza gli obblighi di monitoraggio — **compresi la quantificazione e i monitoraggi della pressione, ove l'apparecchiatura di monitoraggio sia presente sulle teste di pozzo** — e di comunicazione dovrebbero continuare ad applicarsi e tali pozzi e i relativi siti dovrebbero essere risanati e bonificati. In tali casi gli Stati membri dovrebbero avere un ruolo predominante, in particolare per stabilire inventari e piani di mitigazione.
- (40 bis) **Il numero di pozzi inattivi, di pozzi tappati temporaneamente e di pozzi tappati permanentemente e abbandonati situati nel territorio degli Stati membri varia notevolmente, dato che alcuni Stati membri hanno una densità molto elevata di tali pozzi sui loro territori. Gli Stati membri con un numero molto elevato di pozzi situati sul loro territorio dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare un approccio più graduale all'adempimento degli obblighi relativi all'istituzione di inventari di tutti i pozzi inattivi, i pozzi tappati temporaneamente e i pozzi tappati permanentemente e abbandonati e ai relativi aggiornamenti sul loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione, al fine di garantire la proporzionalità dei costi e degli oneri amministrativi associati all'inventario di tali pozzi.**

(40 ter) I gestori o, se del caso, i licenziatari o i proprietari dovrebbero ridurre le fuoriuscite di metano dai pozzi ai livelli più bassi ragionevolmente attuabili, vale a dire al punto in cui il costo di un'ulteriore riduzione delle fuoriuscite sarebbe fortemente sproporzionato rispetto ai benefici di tale riduzione nel limitare le emissioni di metano nell'atmosfera. L'attuabilità ragionevole delle misure di riduzione delle fuoriuscite dovrebbe essere riesaminata periodicamente sulla scorta delle nuove conoscenze e degli sviluppi tecnologici. Nel valutare se i tempi, i costi e gli sforzi siano fortemente sproporzionati rispetto ai benefici di un'ulteriore riduzione delle fuoriuscite di metano, è opportuno tenere conto delle migliori pratiche compatibili con le operazioni di riparazione considerate, nonché degli sforzi complessivi che possono essere compiuti a livello dell'Unione per ridurre le fuoriuscite di metano da altre fonti nel settore energetico.

(40 quater) Dai dati scientifici disponibili risulta che la possibilità che le fuoriuscite di metano dai pozzi offshore raggiungano la superficie diminuisce con la profondità dell'acqua e che una fuoriuscita più profonda ha minori possibilità di raggiungere l'atmosfera in quanto è assorbita o ossidata man mano che risale la colonna d'acqua. Le campagne di ricerca suggeriscono che il metano non raggiunge la superficie a partire da profondità superiori a 150 m in circostanze normali. Tuttavia, in circostanze specifiche, come gli incidenti di esplosione durante le operazioni nel settore degli idrocarburi, la presenza di fuoriuscite di petrolio o di idrati, il metano può raggiungere l'atmosfera in una certa misura anche a partire da profondità maggiori. Le valutazioni dell'impatto ambientale effettuate prima della perforazione possono indicare situazioni in cui il metano può fuoriuscire nell'atmosfera o che tali condizioni possono verificarsi accidentalmente durante le operazioni. Considerando che le risorse necessarie per ispezionare i pozzi offshore e intervenire sono più elevate rispetto ai pozzi onshore e ad altre parti del settore energetico e che tali risorse aumentano con l'aumentare della profondità dell'acqua e della distanza dalla costa, è opportuno prendere in considerazione deroghe agli obblighi previsti dal presente regolamento per i pozzi offshore situati a una profondità dell'acqua compresa tra 200 e 700 metri, a meno che non vi sia un rischio documentato di migrazione di fuoriuscite di metano nell'atmosfera.

- (41) Dai dati degli inventari dell'Unione dei gas a effetto serra risulta che nell'Unione la maggiore fonte singola di emissioni di metano nel settore dell'energia sono le miniere di carbone. Nel 2019 le emissioni dirette di metano del settore del carbone rappresentavano il 31 % delle emissioni di questo gas, una percentuale quasi equivalente a quella dei settori del gas fossile e petrolio insieme, pari al 33 %.
- (42) Attualmente non esistono norme specifiche a livello di Unione che limitino le emissioni di metano dal settore del carbone, nonostante l'ampia gamma di tecnologie di mitigazione disponibili. Non esiste una norma tecnica, unionale o internazionale, specifica per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica di questo settore. Nell'Unione la comunicazione delle emissioni di metano dell'industria carboniera rientra nella comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra da parte degli Stati membri e i dati delle miniere sotterranee figurano anche nel registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito dal regolamento (CE) n. 166/2006¹³.
- (43) Le emissioni di metano sono principalmente legate alle attività minerarie sotterranee, sia nelle miniere attive che in quelle abbandonate¹⁴. Nelle miniere sotterranee attive la concentrazione di metano nell'aria è controllata continuamente perché costituisce un pericolo per la salute e la sicurezza. Nelle miniere di carbone sotterranee la grande maggioranza delle emissioni di metano è dovuta ai sistemi di ventilazione e drenaggio o degassificazione, che rappresentano i due modi principali per abbassarne la concentrazione nelle vie d'aria di una miniera.

¹³ Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

¹⁴ N. Kholod et al., *Global methane emissions from coal mining to continue growing even with declining coal production*, Journal of Cleaner Production, volume 256, 120489, 2020.

(44) Una volta che la produzione è interrotta, la miniera chiusa o abbandonata continua a rilasciare metano, denominato metano da miniera abbandonata. In genere le emissioni provengono da fonti localizzate ben definite, quali pozzi di ventilazione o valvole di decompressione. Con gli obiettivi climatici ora più ambiziosi e la transizione della produzione di energia verso fonti a minore intensità di carbonio, è probabile che le emissioni di metano da miniera abbandonata aumentino nell'Unione. Si stima che anche 10 anni dopo la cessazione dell'attività mineraria del metano continui a essere emesso nelle miniere non allagate a livelli dell'ordine del 40 % delle emissioni registrate al momento della chiusura¹⁵. Inoltre il trattamento del metano da miniera abbandonata rimane frammentato in ragione dei diritti e **degli obblighi** differenti di proprietà e sfruttamento esistenti nell'UE. Gli Stati membri dovrebbero quindi istituire inventari delle miniere **di carbone sotterranee** chiuse e abbandonate **in cui le operazioni sono cessate dal... [50 anni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento]** e, gli stessi o il responsabile identificato, dovrebbero essere tenuti a installare dispositivi per la misurazione delle emissioni di metano.

¹⁵ N. Kholod et al., *Global methane emissions from coal mining to continue growing even with declining coal production*, Journal of Cleaner Production, volume 256, 120489, 2020.

- (45) Le miniere di carbone a cielo aperto in esercizio nell'Unione producono lignite ed emettono meno metano rispetto a quelle sotterranee. **Le miniere di lignite nell'UE sono prevalentemente miniere a cielo aperto, ad eccezione di una miniera sotterranea di lignite in uno Stato membro.** Secondo l'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, nel 2019 le miniere a cielo aperto in esercizio ne hanno emesso 166 chilotonnellate, rispetto alle 828 chilotonnellate delle miniere sotterranee¹⁶. La misurazione delle emissioni di metano delle miniere di carbone a cielo aperto è difficoltosa perché si diffondono su una vasta superficie. Di conseguenza, e nonostante la tecnologia disponibile¹⁷, raramente le emissioni provenienti dalle miniere a cielo aperto sono misurate. Le emissioni di metano provenienti dalle miniere a cielo aperto possono essere ricavate utilizzando fattori di emissione del carbone specifici del bacino¹⁸ e, con maggiore precisione, utilizzando fattori di emissione specifici della miniera o del giacimento, poiché i bacini carboniferi sono composti di giacimenti che producono metano in quantità diverse¹⁹. I fattori di emissione possono essere ricavati misurando il tenore di gas delle vene campionate per carotaggio²⁰. I gestori di miniere dovrebbero pertanto [...] **quantificare** le emissioni di metano nelle miniere di carbone a cielo aperto usando tali fattori di emissione.
- (46) Di conseguenza i gestori di miniere dovrebbero misurare e quantificare in continuo le emissioni di metano dai pozzi di ventilazione delle miniere di carbone sotterranee, misurare in continuo il metano rilasciato in atmosfera e bruciato in torcia nelle stazioni di drenaggio e utilizzare fattori di emissione specifici per le miniere di carbone a cielo aperto. Dovrebbero poi comunicare tali dati alle autorità competenti.

¹⁶ Emissioni di metano per il settore dell'energia in chilotonnellate, disaggregate per categoria delle fonti di emissione, come comunicate all'UNFCCC nell'aprile del 2021 dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) per conto dell'Unione europea.

¹⁷ UNECE, *Best Practice Guidance for Effective Management of Coal Mine Methane at National Level: Monitoring, Reporting, Verification and Mitigation*, ECE Energy Series No. 71, 2021 (di prossima pubblicazione).

¹⁸ IPCC, *Guidelines for national greenhouse gas inventories*, 2006.

¹⁹ Istituto geologico statale, *Bilans Zasobow Zloz Kopalini, stan na 31.12.2020'*, [Surowce mineralne \(pgi.gov.pl\)](http://Surowce.mineralne.pgi.gov.pl).

²⁰ UNECE, *Best Practice Guidance for Effective Management of Coal Mine Methane at National Level: Monitoring, Reporting, Verification and Mitigation*, ECE Energy Series No. 71, 2021 (di prossima pubblicazione).

- (47) Attualmente le miniere di carbone sotterranee, in esercizio e chiuse o abbandonate sono quelle in cui le emissioni di metano possono essere mitigate con più efficacia. La mitigazione delle emissioni di metano nelle miniere a cielo aperto, in esercizio e chiuse o abbandonate è attualmente meno efficace perché limitata dalla tecnologia. Tuttavia, al fine di sostenere la ricerca e lo sviluppo sulle tecnologie di mitigazione di tali emissioni in futuro, occorre monitorarne, comunicarne e verificarne la portata in modo efficace e dettagliato.
- (48) Le miniere sotterranee **in esercizio** sono miniere di carbone termico o da coke. Il carbone termico è usato principalmente come fonte di energia mentre il carbone da coke come combustibile e come reagente nella produzione di acciaio. Tanto le miniere di carbone da coke quanto quelle di carbone termico dovrebbero essere soggette a obblighi di misurazione, comunicazione e verifica delle emissioni di metano. **La mitigazione delle emissioni di metano dovrebbe essere attuata attraverso un abbandono graduale del rilascio e della combustione in torcia.**
- (49) [...] Le miniere di carbone sotterranee chiuse o abbandonate **dovrebbero essere soggette a obblighi di misurazione, comunicazione e verifica delle emissioni di metano. Per la mitigazione delle emissioni di metano in tali miniere**, sebbene l'allagamento possa prevenire le emissioni di metano, non è una soluzione applicata sistematicamente e presenta rischi per l'ambiente. Anche il rilascio e la combustione in torcia in queste miniere dovrebbero essere gradualmente abbandonati. Dato che a causa di vincoli geologici e considerazioni ambientali non è possibile adottare un approccio unico di mitigazione delle emissioni di metano dalle miniere di carbone sotterranee abbandonate²¹, gli Stati membri dovrebbero stabilire propri piani di mitigazione, tenendo conto di tali vincoli e della fattibilità tecnica della mitigazione del metano da miniera abbandonata.

²¹ UNECE, *Best Practice Guidance for Effective Methane Recovery and Use from Abandoned Mines*, 2019.

(50) [...] ²² [...]

(51) L'Unione dipende dalle importazioni per il 70 % del suo consumo di carbon fossile, il 97 % del suo consumo di petrolio e il 90 % del suo consumo di gas fossile. Non esistono conoscenze precise in merito all'entità, all'origine o alla natura delle emissioni di metano che sono legate all'energia fossile consumata nell'Unione ma che hanno luogo in paesi terzi.

(52) Gli effetti del riscaldamento globale causati dalle emissioni di metano sono transfrontalieri. Sebbene alcuni paesi produttori di energia fossile stiano iniziando a prendere provvedimenti al loro interno per ridurre le emissioni di metano del settore energetico, molti **gestori che importano energia fossile nell'Unione** [...] non sono soggetti ad alcuna regolamentazione nel **paese di origine di questa energia** [...]. Tali operatori necessitano di incentivi chiari a ridurre le loro emissioni, pertanto è opportuno mettere a disposizione dei mercati informazioni trasparenti sulle emissioni di metano.

²² [...]

(53) [...] ²³[...]

(54) [...] ²⁴[...]

(55) [...] ²⁵[...]

²³ [...]
²⁴ [...]
²⁵ [...]

(56) [...] ²⁶ [...]

(57) [...]

(58) Gli importatori di energia fossile nell'Unione dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire agli Stati membri informazioni sulle misure adottate dagli esportatori per misurare, comunicare e mitigare le emissioni di metano, in particolare sull'applicazione di misure di regolamentazione o volontarie destinate a controllare le loro emissioni di metano, comprese misure quali indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite o misure di controllo e restrizione del rilascio e della combustione in torcia del metano. I livelli di misurazione e comunicazione stabiliti negli obblighi di informativa imposti agli importatori corrispondono a quelli cui saranno tenuti i gestori dell'Unione ai sensi del presente regolamento, indicati nei considerando da 24 a 26 e 46. L'informativa sulle misure di controllo delle emissioni di metano non è più onerosa di quella imposta ai gestori dell'Unione.

²⁶ [...]

- (59) È opportuno che gli Stati membri comunicino tali informazioni alla Commissione. Sulla base di tali informazioni l'Unione dovrebbe istituire e gestire una banca dati per la trasparenza delle importazioni di energia fossile nell'Unione, specificando se le imprese esportatrici hanno aderito all'OGMP per le imprese petrolifere e del gas e a una norma tecnica equivalente per le imprese carboniere, nella misura in cui è istituita, riconosciuta a livello internazionale o dell'Unione. Tali informazioni dovrebbero dimostrare il grado di impegno delle imprese nei paesi esportatori a misurare, comunicare e far verificare le proprie emissioni di metano secondo metodi di comunicazione di livello 3 dell'UNFCCC. La banca dati per la trasparenza servirebbe da fonte di informazioni per gli importatori di energia fossile nell'Unione al momento delle decisioni di acquisto, così come per gli altri portatori di interessi e il pubblico. La banca dati per la trasparenza dovrebbe rispecchiare gli sforzi compiuti dalle imprese nell'Unione e da quelle che esportano energia fossile nell'Unione per misurare, comunicare e ridurre le rispettive emissioni di metano. È anche opportuno che contenga informazioni sugli interventi regolamentari in materia di misurazione, comunicazione e mitigazione messi in campo dai paesi produttori di energia fossile.
- (60) L'Unione dovrebbe istituire uno strumento di monitoraggio mondiale degli emettitori di metano, che fornisca informazioni sull'entità, ricorrenza e ubicazione delle grandi fonti di emissioni di metano. Ciò dovrebbe favorire ulteriormente l'ottenimento di risultati effettivi e dimostrabili dall'attuazione delle norme in materia di metano e l'adozione di azioni efficaci di mitigazione da parte delle imprese dell'Unione e delle imprese fornitrici di energia fossile all'Unione. Tale strumento dovrebbe raccogliere i dati provenienti da diversi fornitori e servizi di dati certificati, tra i quali la componente Copernicus del programma spaziale dell'UE e l'IMEO. Lo strumento dovrebbe informare i dialoghi bilaterali che la Commissione coltiva con i paesi interessati per discutere i diversi scenari che si delineano per le politiche e le misure in materia di emissioni di metano.

(61) **La banca dati per la trasparenza sul metano e lo strumento di monitoraggio mondiale degli emettitori di metano** [...] dovrebbero, insieme, rafforzare la trasparenza per gli acquirenti, consentendo loro di prendere decisioni informate in materia di approvvigionamento, e migliorare la possibilità di diffondere più ampiamente nel mondo le soluzioni di mitigazione delle emissioni di metano. Dovrebbero inoltre incentivare ulteriormente le imprese internazionali ad aderire a norme internazionali in materia di misurazione e comunicazione del metano, come l'OGMP, o ad adottare misure efficaci di misurazione, comunicazione e mitigazione. Tali misure sono concepite come base per un approccio graduale destinato ad aumentare il livello di rigore delle misure applicabili alle importazioni. Alla Commissione dovrebbe essere quindi conferito il potere di modificare gli obblighi di comunicazione degli importatori o di aggiungerne di nuovi. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'attuazione di tali misure e, se lo ritiene opportuno, presentare proposte di riesame per imporre misure più rigorose agli importatori e garantire un livello comparabile di efficacia delle misure applicabili in paesi terzi per monitorare, comunicare, verificare e mitigare le emissioni di metano. La valutazione dovrebbe tenere conto del lavoro svolto dall'IMEO, compreso l'indice di metanizzazione, la banca dati per la trasparenza e lo strumento di monitoraggio mondiale degli emettitori di metano. Qualora ritenga opportuno aumentare il livello di rigore delle misure applicabili alle importazioni, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni durante i lavori preparatori, compresa la consultazione dei paesi terzi interessati.

(61 bis) **Al fine di garantire un approccio armonizzato basato su una specifica comune, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento ed evitino ridondanze e contraddizioni con le norme europee o internazionali adeguate vigenti. In mancanza di tali norme [...] adeguate, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di chiedere alle pertinenti organizzazioni europee di normazione di adottare tali norme conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

- (62) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le violazioni del presente regolamento siano oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che potrebbero includere ammende e penalità di mora, e dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Affinché possano avere un significativo effetto deterrente, le sanzioni dovrebbero essere adeguate al tipo di violazione, al possibile vantaggio per il gestore nonché al tipo e alla gravità del danno ambientale, **come anche all'impatto sulla sicurezza umana e sulla salute pubblica**. L'irrogazione delle sanzioni dovrebbe tenere in debito conto la natura, la gravità e la durata della violazione. L'irrogazione delle sanzioni dovrebbe essere proporzionata e conforme al diritto nazionale e al diritto dell'Unione, in particolare alle garanzie procedurali applicabili e ai principi della Carta dei diritti fondamentali.
- (63) Al fine di garantire una maggiore coerenza dovrebbe essere definito un elenco dei tipi di violazione sanzionabili. Per favorire un'applicazione più coerente delle sanzioni è opportuno stabilire criteri comuni non esaustivi e indicativi di applicazione delle sanzioni. L'effetto deterrente delle sanzioni dovrebbe essere rafforzato dalla possibilità di pubblicare le informazioni relative alle sanzioni irrogate dagli Stati membri[...]²⁷[...]²⁸ **nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, qualora le sanzioni siano inflitte a persone fisiche**.

²⁷ [...]
²⁸ [...]

- (64) In ragione delle disposizioni che impongono di tenere conto degli investimenti dei gestori regolamentati nella fissazione delle tariffe, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ al fine di affidare all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) il compito di mettere a disposizione un insieme di indicatori e valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, **al monitoraggio**, alla comunicazione, **alla verifica** e alla riduzione delle emissioni di metano in progetti comparabili.
- (65) Per definire gli elementi dell'abbandono graduale del rilascio e della combustione in torcia nelle miniere di carbone da coke, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che integrino il presente regolamento stabilendo le restrizioni al rilascio di metano da pozzi di ventilazione nelle miniere di carbone da coke. Inoltre per poter esigere, se necessario, ulteriori informazioni dagli importatori è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che integrino il presente regolamento modificando le informazioni che devono essere fornite dagli importatori o aggiungendone. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

²⁹ Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

(66) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione per adottare le modalità di applicazione riguardo ai formati comuni di comunicazione, in conformità dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰.

(66 bis) Per conseguire le finalità del presente regolamento e contribuire all'obiettivo stabilito nel *Global Methane Pledge* di ridurre le emissioni globali di metano del 30 % entro il 2030, l'Unione europea dovrebbe valutare la possibilità di estendere le prescrizioni di cui al presente regolamento alle importazioni da paesi terzi. Entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione europea dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle implicazioni di un'eventuale estensione delle prescrizioni di cui al presente regolamento alla catena di approvvigionamento energetico e alla produzione di combustibili fossili importati nell'Unione. Allorché elabora la relazione, la Commissione europea dovrebbe prestare particolare attenzione al potenziale di mitigazione del metano, alle conseguenze per i prezzi dell'energia, alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla disponibilità di risorse energetiche sul mercato dell'UE. A seconda dei risultati di tale relazione e nell'ambito del riesame del presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di presentare adeguate proposte legislative per estendere di conseguenza l'ambito di applicazione del presente regolamento e delle sue prescrizioni e norme agli importatori dei prodotti in questione nell'Unione.

³⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (67) Ai gestori e alle autorità competenti dovrebbe essere concesso un termine ragionevole entro il quale intraprendere le azioni preparatorie necessarie per soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.
- (68) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente misurare, **monitorare**, comunicare e verificare con accuratezza e ridurre le emissioni di metano nel settore dell'energia, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente ma, a motivo della sua portata, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per misurare, **quantificare, monitorare**, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell'energia dell'Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, **obblighi di riparazione** e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia. Il presente regolamento stabilisce anche le norme sugli strumenti che garantiscono la trasparenza delle emissioni di metano derivanti dalle importazioni di energia fossile nell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica:
 - a) alla ricerca e alla coltivazione [...] di petrolio e gas fossile, **compresi i pozzi inattivi, i pozzi tappati temporaneamente e i pozzi tappati permanentemente e abbandonati, nonché** alla raccolta e al trattamento del gas fossile;
 - b) al trasporto, alla distribuzione (**ad eccezione [...] dei sistemi di misurazione presso i punti di consumo finale e delle linee di servizio tra la rete di distribuzione e il sistema di misurazione**) e allo stoccaggio sotterraneo del gas **fossile e/o rinnovabile** nonché ai terminali per il gas liquefatto [...];
 - c) alle miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto in esercizio, [...] alle miniere di carbone sotterranee chiuse [...] **e alle miniere di carbone sotterranee** abbandonate.
3. Il presente regolamento si applica alle emissioni di metano che hanno luogo fuori dell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di informativa in capo agli importatori, la banca dati per la trasparenza sul metano e lo strumento di monitoraggio degli emettitori di metano.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "emissioni di metano": tutte le emissioni dirette provenienti da tutti i componenti che sono potenziali fonti di emissioni di metano, a seguito di rilascio intenzionale o accidentale, combustione incompleta in torcia, o da altri componenti e fuoriuscite accidentali;
- 1 bis) "trasporto": il trasporto quale definito all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ [da adattare in base alla proposta di rifusione in corso];**
- 2) "gestore del sistema di trasporto": [...] **il gestore del sistema di trasporto quale definito all'[/.../]articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³²[...] [da adattare in base alla proposta di rifusione in corso];**
- 2 bis) "distribuzione": la distribuzione quale definita all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/73/CE [da adattare in base alla proposta di rifusione in corso];**
- 3) "gestore del sistema di distribuzione": [...] **il gestore del sistema di distribuzione quale definito all'[/.../]articolo 2, punto 6, della direttiva 2009/73/CE[...]** [da adattare in base alla proposta di rifusione in corso];
- 4) "gestore": la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'attivo oppure, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico dell'attivo;

³¹ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

³² [...]

5) "gestore della miniera": la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla la miniera di carbone oppure, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della miniera di carbone;

5 bis) "componente": qualsiasi parte o elemento di apparecchiature utilizzate nei siti o nelle infrastrutture del petrolio o del gas che potrebbe essere la fonte di emissioni fuggitive o rilascio di metano, tra cui, ma non solo, valvole, raccordi e flange, valvole a contatto con l'atmosfera (*open-ended line*), valvole di rilascio della pressione, i relativi portelli, pareti di serbatoi o [...] gasdotti fuori terra o sotterranei;

5 ter) "sito": un insieme di componenti con una qualche relazione tra loro che costituisce la suddivisione di un attivo, tra cui, ma non solo, una batteria di produzione, una stazione di compressione, un impianto di trasformazione, una stazione di trasporto, un tratto di gasdotto, una rete di gasdotti o un impianto di liquefazione;

6) "verifica": le attività svolte dal verificatore per valutare la conformità delle relazioni trasmesse dai gestori e dai gestori di miniere;

7) "verificatore": la persona giuridica [...] che svolge attività di verifica e che è accreditata da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure la persona fisica altrimenti autorizzata, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, al momento dell'emissione di una dichiarazione di verifica;

7 bis) "quantificazione": operazioni volte a determinare la quantità di emissioni di metano, sulla base di misurazioni dirette e, [...] ove queste non siano realizzabili, sulla base di [...] altri metodi quali strumenti di simulazione e altri calcoli ingegneristici dettagliati o una combinazione di tali metodi.

8) "fonte": il componente o la struttura geologica che rilascia metano nell'atmosfera intenzionalmente o accidentalmente, in modo intermittente o continuo;

- 9) "attivo": l'unità aziendale od operativa che può essere composta da diversi impianti o siti, compresi gli attivi che sono sotto il controllo operativo del gestore (attivi gestiti) e quelli che non lo sono (attivi non gestiti);
- 10) "fattore di emissione": il coefficiente che quantifica le emissioni o gli assorbimenti di un gas per unità di attività, [...] basato su un campione di dati di misurazione **oppure su altri metodi quali strumenti di simulazione e calcoli ingegneristici dettagliati** ed espresso come media per stabilire un tasso di emissione rappresentativo di un dato livello di attività in una determinata serie di condizioni d'esercizio;
- 11) "fattore di emissione generico": il fattore di emissione standardizzato per ciascun tipo di fonte di emissione ricavato da inventari o banche dati, ma comunque non verificato mediante misurazioni dirette;
- 12) "fattore di emissione specifico": il fattore di emissione ottenuto da misurazioni dirette;
- 13) "misurazione diretta": la [...] **misurazione** delle emissioni di metano a livello di fonte con [...] **dispositivi di misurazione [...] che consentono di ottenere stime credibili dei parametri necessari alla quantificazione dei tassi di emissione di metano [...]**;
- 14) "emissioni di metano a livello di sito": tutte le fonti di emissione all'interno di un [...] **intero sito**;
- 15) "misurazione a livello di sito": [...] **una misurazione [...] che offre una panoramica completa delle emissioni che si verificano in un intero sito, comprese, nel caso di una rete di gasdotti, le emissioni provenienti da segmenti di tale rete, e che comporta di norma l'uso di sensori montati su una piattaforma mobile, quali veicoli, droni, aeromobili, imbarcazioni e satelliti o altri mezzi per tracciare un quadro completo delle emissioni in un intero sito**;
- 16) "impresa": la persona fisica o giuridica che svolge almeno una delle [...] **attività** seguenti: [...] ricerca e coltivazione di petrolio e gas fossile [...], raccolta e trattamento del gas fossile, trasporto, distribuzione e stoccaggio sotterraneo del gas ([...] **anche in relazione al gas liquefatto**);

- 17) "indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite": l'indagine volta a individuare [...] e rilevare le fonti di fuoriuscite [...] di metano e [...] altre emissioni di metano accidentali;
- 17 bis) "indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite [...] di tipo 1 [...]":
l'indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite intrapresa con un limite di rilevamento minimo e una soglia di fuoriuscita minima pari a 7 000 parti per milione o [...] 17 [...] grammi all'ora [...];
- 17 ter) "indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite [...] di tipo 2 [...]": l'indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite intrapresa con un limite di rilevamento minimo di [...] 10 [...] parti per milione o [...] 0,15 [...] grammi all'ora e una soglia di fuoriuscita minima pari a [...] 500 [...] parti per milione o [...] 1 [...] grammo [...] all'ora per i componenti fuori terra, un limite di rilevamento minimo e una soglia di fuoriuscita minima pari a 3 000 parti per milione o 5 grammi all'ora per i componenti sotterranei e offshore al di sopra del livello del mare e un limite di rilevamento minimo e una soglia di fuoriuscita minima pari a 7 000 parti per milione o 17 grammi all'ora per i componenti offshore al di sotto del livello del mare o sotto il fondale marino;
- 17 quater) "luogo di produzione": un luogo in cui il gas fossile o il petrolio sono estratti dal sottosuolo e in cui non avviene alcun [...] trattamento;
- 17 quinquies) "trattamento": i processi utilizzati per trattare il gas fossile e il petrolio, quali la separazione del gas fossile e del petrolio dall'acqua di produzione;
- 17 sexies) "tasso di rilevamento delle fuoriuscite": il numero relativo di fuoriuscite rilevate effettuando un'indagine LDAR di tipo 2 su tutti i componenti che possono essere soggetti a fuoriuscite in un determinato periodo;
- 17 septies[...] "arresto": la situazione in cui si procede all'arresto delle normali condizioni di funzionamento di un [...] sito o di parte dei suoi componenti e in cui si rivela necessaria una riduzione della pressione totale o parziale prima dell'avvio dei lavori di riparazione e manutenzione;

- 18) "rilascio": lo sprigionamento **diretto** in atmosfera di metano incombusto, sia intenzionalmente da processi, attività o dispositivi concepiti a tale scopo, sia accidentalmente in caso di malfunzionamento o vincoli geologici;
- 19) "combustione in torcia": la combustione controllata di metano a fini di smaltimento in un dispositivo concepito a tale scopo;
- 20) "emergenza": la situazione temporanea, imprevista e poco frequente in cui l'emissione di metano è inevitabile e necessaria per prevenire un impatto negativo [...] sostanziale sulla sicurezza umana, sulla salute pubblica o sull'ambiente; sono escluse le situazioni derivanti dai seguenti eventi o ad essi correlate:
- a) mancata installazione da parte del gestore di adeguate apparecchiature di capacità sufficiente per il tasso e la pressione di produzione previsti o effettivi;
 - b) mancato rispetto, da parte del gestore, dell'obbligo di limitare la produzione se il tasso di produzione supera la capacità dell'apparecchiatura o del sistema di raccolta relativo, a meno che l'eccesso di produzione sia dovuto a un'emergenza, a un malfunzionamento o a riparazioni non programmate a valle e si protragga per non più di otto ore dalla notifica del problema di capacità a valle;
 - c) manutenzione programmata;
 - d) negligenza del gestore;
 - e) avarie ripetute, vale a dire quattro o più avarie dello stesso apparecchio nei 30 giorni precedenti;
- 21) "malfunzionamento": l'avaria o il guasto improvviso e inevitabile di un apparecchio al di fuori del ragionevole controllo del gestore, che perturba sostanzialmente il funzionamento; sono esclusi avarie e guasti causati interamente o in parte da una manutenzione inadeguata o un uso negligente, o altri guasti o avarie dell'apparecchio che avrebbero potuto essere evitati;

- 22) "combustione in torcia di routine": la combustione in torcia durante la normale produzione di petrolio o gas fossile e in assenza di impianti sufficienti o di una struttura geologica adeguata per reiniettare il metano, utilizzarlo in loco o inviarlo a un mercato;
- 23) "torcia": il dispositivo munito di bruciatore utilizzato per la combustione del metano;
- 23 bis) "efficacia di distruzione e eliminazione": la percentuale di massa di metano distrutto o eliminato dopo la cessazione della combustione relativamente alla quantità di metano che entra nella torcia;**
- 24) "pozzo inattivo": il pozzo petrolifero o di gas **per ricerca o coltivazione** o il sito del pozzo, **onshore o offshore**, in cui le operazioni di ricerca o coltivazione sono cessate da almeno un anno[...]. [...] **Non include i pozzi tappati temporaneamente e i pozzi tappati permanentemente e abbandonati quali definiti nel presente regolamento [...];**
- 24 bis) "pozzo tappato permanentemente e abbandonato": il pozzo petrolifero o di gas o il sito del pozzo, onshore o offshore, che è stato tappato e al quale non si avrà più accesso, in cui tutte le installazioni associate al pozzo sono state rimosse e le operazioni sono state interrotte conformemente ai requisiti normativi e per cui può essere fornita una documentazione atta a dimostrare che non ci sono emissioni di metano provenienti da tale pozzo o sito del pozzo come stabilito nell'allegato IV [...];**
- 24 ter) "pozzo tappato temporaneamente": il pozzo petrolifero o di gas o il sito del pozzo, onshore o offshore, in cui [...] sono state installate barriere per pozzi [...] e in cui è ancora installata una testa di pozzo ed è ancora previsto l'accesso al pozzo;**
- 25) "bonifica": il processo di disinquinamento delle acque e del suolo contaminati;
- 26) "risanamento": il processo di ripristino delle condizioni pedologiche e vegetali di un pozzo o del sito del pozzo analoghe a quelle esistenti prima dell'alterazione;

- 27) "miniera di carbone": il sito in cui si estrae o si è estratto carbone, compresi terreni, scavi, passaggi sotterranei, pozzi, rampe, gallerie e strati coltivati, strutture, impianti, apparecchiature, macchinari e utensili situati in superficie o sotterranei e utilizzati per o risultanti dai lavori di estrazione della lignite, del carbone sub-bituminoso, del carbone bituminoso o dell'antracite dai depositi naturali nella terra con qualsiasi mezzo o metodo; sono inclusi i lavori di preparazione del carbone da estrarre;
- 28) "miniera di carbone in esercizio": la miniera di carbone in cui la maggior parte delle entrate proviene dai lavori di estrazione di lignite, carbone sub-bituminoso, carbone bituminoso o antracite e in cui sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'attività mineraria è in corso;
 - b) negli ultimi 90 giorni è stato prodotto carbone;
 - c) i ventilatori per la ventilazione della miniera sono operativi;
- 29) "miniera di carbone sotterranea": la miniera di carbone in cui il carbone è prodotto scavando tunnel nella terra fino allo strato carbonifero, da cui il minerale è poi estratto con apparecchiature per l'estrazione mineraria sotterranea, come macchine da taglio e minatori continui per pareti lunghe e corte, e trasportato in superficie;
- 30) "miniera di carbone a cielo aperto": la miniera di carbone in cui il minerale è situato in prossimità della superficie e può essere estratto eliminando gli strati di roccia e suolo che lo ricoprono;
- 31) "pozzo di ventilazione": passaggio ad asse verticale utilizzato per fornire aria fresca sottoterra o per eliminare metano e altri gas da una miniera di carbone sotterranea;
- 32) "stazione di drenaggio": la stazione di raccolta del metano proveniente dal sistema di drenaggio dei gas della miniera di carbone;
- 33) "sistema di drenaggio": il sistema che può comprendere più fonti di metano e che drena gas ricco di metano dalle vene di carbone o dagli strati rocciosi circostanti e lo trasporta in una stazione di drenaggio;

- 34) "attività post estrattive": le attività svolte dopo l'estrazione e il trasporto in superficie del carbone; includono la movimentazione, la lavorazione, lo stoccaggio e il trasporto del carbone;
- 35) "misurazione continua": la misurazione che prevede almeno una lettura al minuto;
- 36) "metano dell'aria di ventilazione": il metano emesso dalle vene di carbone e da altri strati gassiferi che entra nell'aria di ventilazione ed è espulso dal pozzo di ventilazione;
- 37) "giacimento di carbone": la zona di terreno contenente **concentrazioni** e quantità significative di carbone [...], definita in base alla metodologia dello Stato membro per la documentazione dei giacimenti minerari;
- 38) "miniera di carbone chiusa": la miniera di carbone [...] **in cui la produzione di carbone è cessata e non si prevede che riprenda in futuro [...], che è chiusa conformemente alle disposizioni applicabili in materia di licenze o ad altra regolamentazione e per la quale un gestore, un proprietario o un licenziatario [...] possiede ancora un'autorizzazione attiva;**
- 39) "miniera di carbone abbandonata": la miniera di carbone **in cui la produzione di carbone è cessata, [...]** ma di cui non è possibile identificare un gestore, un proprietario o un licenziatario **quale soggetto agli obblighi in virtù di un'autorizzazione attiva** o che non è stata chiusa in modo regolamentato;
- 39 bis bis) "uso alternativo di una miniera di carbone abbandonata": l'uso dell'infrastruttura mineraria sotterranea e dell'apparecchiatura per l'estrazione di carbone per scopi diversi dalla produzione di carbone, compreso lo sviluppo di progetti di stoccaggio geotermico e termico in miniere allagate e applicazioni di energia idroelettrica in miniere non allagate;**
- 39 bis) "apparecchiatura per l'estrazione di carbone in una miniera di carbone chiusa o abbandonata": qualsiasi apparecchiatura che rimane collegata agli strati contenenti metano, tra cui, ma non solo, gli sfiatatoi e i tubi di drenaggio [...];**

- 40) "miniera di carbone da coke": la miniera in cui almeno il 50 % della produzione media degli ultimi tre anni disponibili è costituita da carbone da coke, ai sensi dell'allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³³;
- 41) "importatore": la persona fisica o giuridica [...] che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato dell'Unione [...] **gas, petrolio o carbone** provenienti da un paese terzo [...], **comprese le persone fisiche o giuridiche stabilite nell'Unione [...] nominate [...] per l'espletamento degli atti e delle formalità previsti dal capo 5 del presente regolamento;**
- 42) "**norma europea**": la norma quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- 43) "**norma internazionale**": la norma quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 3

Costi dei gestori regolamentati

1. Nel fissare o approvare le tariffe [...] o le metodologie che devono essere utilizzate dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione, dai gestori dei terminali GNL o da altre imprese regolamentate, compresi, ove applicabile, i gestori dello stoccaggio sotterraneo del gas, le autorità di regolamentazione tengono conto dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati per rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento, nella misura in cui **sono sostenuti in modo efficiente e trasparente. [...] I costi unitari di investimento di cui al paragrafo 2 possono essere utilizzati dalle autorità di regolamentazione per confrontare i costi sostenuti dai gestori.**

³³ Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

2. Ogni tre anni l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) stabilisce e rende pubblici una serie di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, **al monitoraggio**, alla comunicazione, **alla verifica** e alla riduzione delle emissioni di metano in progetti comparabili. **Le autorità di regolamentazione competenti e i gestori regolamentati forniscono all'ACER tutti i dati necessari per tale confronto.**

Capo 2

Autorità competenti e verifica indipendente

Articolo 4

Autorità competenti

1. Lo Stato membro designa una o più autorità competenti cui spetta monitorare e garantire il rispetto del presente regolamento.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le denominazioni e i recapiti delle autorità competenti entro il ... *[...] sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*].

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche delle denominazioni e dei recapiti delle autorità competenti.

2. La Commissione mette a disposizione del pubblico un elenco delle autorità competenti e lo aggiorna regolarmente.
3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano di poteri e risorse adeguati per adempiere gli obblighi di cui al presente regolamento.

Articolo 5

Compiti delle autorità competenti

1. Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto **del presente regolamento conformemente ai compiti ivi contenuti specificamente attribuiti a dette autorità [...]**.
2. I gestori e i gestori di miniere forniscono alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire o agevolare l'esecuzione dei compiti cui sono tenute dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'accesso *[...]* **ai siti**, la presentazione di documentazione o registri **e, qualora il sito si trovi offshore, il trasporto da e verso il sito.**

3. Le autorità competenti cooperano tra loro e con la Commissione e, se necessario, **possono cooperare** con le autorità dei paesi terzi per assicurare il rispetto del presente regolamento. La Commissione [...] **istituisce** una rete di autorità competenti per promuovere la cooperazione, definendo le modalità necessarie per lo scambio di informazioni **su monitoraggio, regolamentazione e rispetto** e migliori pratiche, e per consentire consultazioni.
4. Se le comunicazioni devono essere rese pubbliche ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti le mettono a disposizione del pubblico gratuitamente, su un sito web apposito e in un formato liberamente accessibile, scaricabile e **non modificabile (in sola lettura)**.

Se alcune informazioni sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE **o laddove necessario ai sensi del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali**, le autorità competenti indicano il tipo di informazioni che sono state omesse e il motivo dell'omissione.

Articolo 6

Ispezioni

1. Le autorità competenti effettuano ispezioni periodiche per verificare la conformità dei gestori o dei gestori di miniere alle prescrizioni del presente regolamento. **Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, [...] le autorità competenti possono decidere in merito alla portata e alla frequenza delle ispezioni periodiche, sulla base di una valutazione dei rischi associati a ciascun sito, quali i rischi per l'ambiente, la sicurezza umana e la salute pubblica, nonché delle eventuali violazioni del presente regolamento individuate.** La prima ispezione è completata entro il ... *[...]21 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento]*.
2. Le ispezioni includono, se del caso, controlli in loco o audit sul campo, l'esame della documentazione e delle registrazioni che dimostrano la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, il rilevamento delle emissioni di metano e le misurazioni delle concentrazioni, nonché qualsiasi azione di seguito intrapresa da o per conto dell'autorità competente per verificare e promuovere la conformità dei siti [...] alle prescrizioni del presente regolamento.

Se un'ispezione ha individuato una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento, le autorità competenti emanano, nel contesto della relazione di cui al paragrafo 5, la notifica delle azioni correttive, **con scadenze chiare**, che devono essere intraprese dal gestore o dal gestore della miniera. **In alternativa, le autorità competenti possono decidere di incaricare il gestore o il gestore della miniera di sottoporre alla loro approvazione una serie di azioni correttive per affrontare le violazioni individuate entro un mese dalla conclusione dell'ispezione. Tali azioni sono incluse nella relazione di cui al paragrafo 5.**

3. Dopo la prima ispezione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti stilano i programmi delle ispezioni ordinarie **sulla base di una valutazione del rischio**. Il periodo che intercorre tra le ispezioni si basa su una valutazione del rischio ambientale **e dei rischi per la sicurezza umana e la salute pubblica** e non supera i [...] **cinque** anni. Se un'ispezione ha individuato una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento, l'ispezione successiva ha luogo entro un anno.
4. **Fatte salve le ispezioni periodiche**, [...] le autorità competenti effettuano ispezioni [...]:
 - a) per indagare in merito a reclami fondati di cui all'articolo 7 e a casi di non conformità il prima possibile dopo la data in cui esse vengono a conoscenza di tali reclami o non conformità;
 - b) per garantire, **laddove le autorità competenti lo ritengano pertinente**, che le riparazioni di fuoriuscite o le sostituzioni di componenti siano state effettuate conformemente all'articolo 14 e **che le misure di mitigazione siano state attuate conformemente agli articoli 18, 22 e 26.**

5. Dopo ogni ispezione, le autorità competenti preparano una relazione che descrive la base giuridica dell'ispezione, le fasi procedurali seguite, le risultanze e le raccomandazioni relative alle ulteriori azioni da intraprendere da parte del gestore o del gestore della miniera. **Se del caso, le autorità competenti possono preparare una relazione riguardante molteplici ispezioni di componenti, attivi o siti dello stesso gestore o gestore della miniera, a condizione che tali ispezioni siano effettuate nello stesso periodo di ispezione.**

La relazione è notificata al gestore **o al gestore della miniera** interessato e resa pubblica entro due mesi dalla data dell'ispezione. Se la relazione è stilata in seguito a un reclamo presentato in conformità dell'articolo 7, le autorità competenti informano il reclamante non appena la relazione è pubblica.

La relazione è resa pubblica dalle autorità competenti [...] **ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2003/4/CE**. Se le informazioni [...] **ricadono tra le eccezioni** ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE, le autorità competenti indicano nella relazione il tipo di informazioni che sono state omesse e il motivo della loro omissione.

6. **Gli Stati membri possono concludere accordi formali con pertinenti agenzie dell'Unione o altri organismi adeguati, se disponibili, per la messa a disposizione di competenze specialistiche al fine di sostenere l'autorità competente nello svolgimento delle funzioni che le sono attribuite dal presente articolo. Ai fini del presente paragrafo, un organismo non si ritiene adeguato se la sua obiettività può essere compromessa da un conflitto d'interessi.**

7[...]. [...] **Se dalla relazione di ispezione di cui al paragrafo 5 si evince che i gestori o i gestori di miniere non rispettano le prescrizioni del presente regolamento, i gestori e i gestori di miniere intraprendono tutte le azioni necessarie per rendere le loro operazioni conformi al regolamento. Le azioni sono intraprese entro il termine fissato dalle autorità competenti [...].**

Reclami presentati alle autorità competenti

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica [...] può presentare reclamo per iscritto alle autorità competenti **in merito a una possibile violazione, da parte di gestori o gestori di miniere, delle prescrizioni del presente regolamento.**
2. I reclami sono debitamente motivati e contengono prove sufficienti della violazione presunta [...].
3. Se risulta evidente che il reclamo non fornisce prove sufficienti per giustificare lo svolgimento di un'indagine, le autorità competenti informano il reclamante dei motivi della loro decisione di non svolgere un'indagine. **Il presente paragrafo non si applica qualora i reclami che non sono sufficientemente motivati siano presentati ripetutamente e per tale motivo ritenuti abusivi dalle autorità competenti.**
4. Fatte salve le norme applicabili ai sensi del diritto nazionale **e del paragrafo 3**, le autorità competenti tengono informato il reclamante delle fasi della procedura e, se del caso, lo informano in merito alle possibilità alternative di ricorso, come la facoltà di adire gli organi giurisdizionali nazionali o di avvalersi di qualsiasi altra procedura di reclamo nazionale o internazionale.
5. Fatte salve le norme applicabili ai sensi del diritto nazionale e sulla base di procedure comparabili, le autorità competenti stabiliscono e rendono pubblici i termini indicativi entro i quali deliberare sui reclami.

Attività di verifica e dichiarazione di verifica

1. I verificatori valutano la conformità delle relazioni sulle emissioni presentate loro dai gestori o dai gestori di miniere ai sensi del presente regolamento. Essi valutano la conformità delle relazioni rispetto alle prescrizioni del presente regolamento ed esaminano tutte le fonti di dati e le metodologie utilizzate al fine di valutarne l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza, in particolare per quanto concerne i punti seguenti:
 - a) la scelta e l'uso dei fattori di emissione;
 - b) le metodologie, i calcoli, i campionamenti, le distribuzioni statistiche e i livelli di rilevanza che hanno portato alla determinazione delle emissioni di metano;
 - c) qualsiasi rischio di misurazione o comunicazione inappropriata;
 - d) qualsiasi sistema di controllo o di garanzia della qualità applicato dai gestori o dai gestori di miniere.

2. Nello svolgimento delle attività di verifica di cui al paragrafo 1, i verificatori fanno ricorso [...] **alle specifiche** per la **misurazione, la quantificazione e la mitigazione** delle emissioni di metano, [...] **stabilite** in conformità [...] **dell'articolo 29 bis**. Fino alla data in cui [...] **sono stabilite le specifiche, i gestori o i gestori di miniere forniscono ai verificatori informazioni sulle pertinenti norme o metodologie utilizzate dai gestori ai fini delle attività di verifica.**

I verificatori possono condurre controlli in loco per stabilire l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza delle fonti di dati e delle metodologie utilizzate.

3. Se la valutazione permette loro di concludere con ragionevole certezza che la relazione sulle emissioni è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, i verificatori rilasciano una dichiarazione di verifica che stabilisce la conformità della relazione sulle emissioni e illustra l'attività di verifica svolta.

I verificatori rilasciano la dichiarazione di verifica solo in presenza di dati e informazioni affidabili, credibili ed accurati che consentono di determinare con un grado ragionevole di certezza le emissioni di metano e purché i dati comunicati siano coerenti con i dati stimati, siano completi e privi di incongruenze.

Se in esito alla valutazione la relazione sulle emissioni non risulta conforme alle prescrizioni del presente regolamento, i verificatori ne informano il gestore o il gestore della miniera [...] e **forniscono un riscontro motivato al gestore o al gestore della miniera alla luce di norme riconosciute.** [...] Il gestore o il gestore della miniera [...] è tenuto a presentare [...] senza indugio **al verificatore** una relazione sulle emissioni riveduta.

4. I gestori e i gestori di miniere forniscono ai verificatori tutta l'assistenza necessaria per consentire o facilitare l'esecuzione delle attività di verifica, in particolare per quanto concerne l'accesso [...] **ai siti** e la presentazione di documentazione o registri.

[...]

Indipendenza e accreditamento o autorizzazione dei verificatori

1. I verificatori sono indipendenti dai gestori e dai gestori di miniere e svolgono le attività previste dal presente regolamento nell'interesse pubblico. A tale scopo né il verificatore né alcuna parte della medesima persona giuridica è gestore o gestore di miniera, proprietario di un gestore o di un gestore di miniera, o di proprietà di questi, né intrattiene con gestori o gestori di miniere relazioni che possono compromettere la sua indipendenza e imparzialità.
2. I verificatori, **che sono persone giuridiche**, sono accreditati da un organismo nazionale di accreditamento in applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008.

2 bis. Ai fini del presente regolamento, l'[/.../]accreditamento dei verificatori è effettuato [...] conformemente al [...] regolamento (CE) n. 765/2008 [...].

3. In assenza di disposizioni specifiche in materia di accreditamento dei verificatori nel presente regolamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.

3 bis. Gli Stati membri possono decidere di autorizzare i verificatori che sono persone fisiche ai fini del presente regolamento. L'autorizzazione di tali verificatori è affidata a un'autorità nazionale diversa dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.

3 ter. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi dell'opzione di cui al paragrafo 3 bis, esso garantisce che l'autorità nazionale interessata soddisfa le prescrizioni del presente regolamento e fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le prove documentali necessarie per la verifica della competenza dei verificatori da esso autorizzati a norma del paragrafo 3 bis [...].

Uso e condivisione delle informazioni [...]

1. [...] **Nell'adempimento dei loro obblighi e nell'esercizio dei loro poteri a norma del presente regolamento, i verificatori, le autorità competenti e la Commissione tengono conto delle pertinenti disponibili [...] a livello internazionale, [...] specie per quanto riguarda gli elementi seguenti:**
 - a) aggregazione dei dati sulle emissioni di metano secondo congrui metodi statistici;
 - b) [...] **convalida** delle metodologie e dei processi statistici utilizzati dalle imprese per quantificare i dati sulle emissioni di metano;
 - c) sviluppo di metodologie di aggregazione e analisi dei dati secondo le buone pratiche scientifiche e statistiche per garantire una maggiore accuratezza delle stime delle emissioni, con un'adeguata caratterizzazione dell'incertezza;
 - d) pubblicazione dei dati aggregati comunicati [...] per fonte principale e per livello di comunicazione, [...] nel rispetto degli obblighi di concorrenza e riservatezza;
 - e) comunicazione delle discrepanze più importanti constatate tra le fonti di dati[...].
2. La Commissione può presentare i dati **pubblici** sulle emissioni di metano all'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano, così come sono messi a sua disposizione dalle autorità competenti in conformità del presente regolamento.

[...]

Capo 3

Emissioni di metano nei settori del petrolio e del gas

Articolo 11

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle attività **all'interno dell'Unione** di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

Articolo 12

Monitoraggio e comunicazione

1. Entro il ... *[...]18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]* i gestori presentano alle autorità competenti una relazione contenente [...] **la quantificazione delle** emissioni di metano a livello di fonte, per tutte le fonti, stimate utilizzando **almeno** fattori di emissione generici [...]. **I gestori possono scegliere di presentare in tale fase una relazione conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 2.**
2. Entro il ... *[24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]* i gestori presentano alle autorità competenti [...] una relazione contenente [...] **la quantificazione** delle emissioni di metano a livello di fonte per gli attivi gestiti. Per la comunicazione a questo livello può essere necessario ricorrere alla misurazione e al campionamento a livello di fonte su cui basarsi per definire i fattori di emissione specifici utilizzati per la [...] **quantificazione** delle emissioni.
3. Entro il ... *[36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]* e successivamente entro il [...] **31 maggio** di ogni anno, i gestori presentano alle autorità competenti una relazione contenente [...] **la quantificazione** delle emissioni di metano a livello di fonte per gli attivi gestiti di cui al paragrafo 2, integrata dalle misurazioni delle emissioni di metano a livello di sito, [...] **migliorando** così [...] **la valutazione delle** stime a livello di fonte aggregate per sito.

Prima di presentarle alle autorità competenti, i gestori si assicurano che le relazioni di cui al presente paragrafo siano valutate da un verificatore e includano una dichiarazione di verifica rilasciata in conformità degli articoli 8 e 9.

4. Entro il ... [36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] le imprese stabilite nell'Unione presentano alle autorità competenti **dello Stato membro in cui è ubicato l'attivo** una relazione contenente [...] **la quantificazione** delle emissioni di metano a livello di fonte per gli attivi non gestiti, **a condizione che non siano già state comunicate da un gestore in risposta all'obbligo di cui al paragrafo 2**. Per la comunicazione a questo livello può essere necessario ricorrere alla misurazione e al campionamento a livello di fonte su cui basarsi per definire i fattori di emissione specifici utilizzati per la stima delle emissioni.
5. Entro il ... [48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il [...] **31 maggio** di ogni anno, le imprese stabilite nell'Unione presentano alle autorità competenti **dello Stato membro in cui è ubicato l'attivo** una relazione contenente [...] **la quantificazione** delle emissioni di metano a livello di fonte per gli attivi non gestiti di cui al paragrafo 4, **a condizione che non siano già state comunicate da un gestore in risposta all'obbligo di cui al paragrafo 3**, integrata dalle misurazioni delle emissioni di metano a livello di sito, consentendo così di valutare e verificare le stime a livello di fonte aggregate per sito.

Prima di presentarle alle autorità competenti, le imprese si assicurano che le relazioni di cui al presente paragrafo siano valutate da un verificatore e includano una dichiarazione di verifica rilasciata in conformità degli articoli 8 e 9.

6. Le relazioni di cui al presente articolo riguardano l'ultimo anno civile disponibile e includono almeno le seguenti informazioni:
 - a) tipo e ubicazione della fonte di emissioni;
 - b) dati per [...] tipo dettagliato di fonte di emissioni;
 - c) informazioni dettagliate sulle metodologie di quantificazione [...];

- d) tutte le emissioni di metano per gli attivi gestiti;
- e) la quota di proprietà e le emissioni di metano provenienti da attivi non gestiti moltiplicate per la quota di proprietà;
- f) un elenco dei soggetti che esercitano il controllo operativo sugli attivi non gestiti.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un modello per le relazioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, **tenendo conto delle tabelle comuni per la trasmissione dei dati ("CRT") per la comunicazione elettronica delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della convenzione UNFCCC [...] e degli ultimi [...] documenti tecnici di orientamento e modelli per le relazioni del partenariato per il petrolio e il gas metano ("OGMP").** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2. [...] **Fino all'adozione dei pertinenti atti di esecuzione, i gestori [...] possono utilizzare gli ultimi documenti tecnici di orientamento e modelli per le relazioni dell'OGMP [...] per le operazioni a monte, durante e a valle, a seconda dei casi. [...]**

- 7. Per le misurazioni a livello di sito di cui ai paragrafi 3 e 5, si usano tecnologie di quantificazione adeguate, **tenendo conto dei benefici netti economici e ambientali. [...]**
- 8. In caso di discrepanze significative tra le emissioni quantificate utilizzando i metodi a livello di fonte e quelle risultanti dalla misurazione a livello di sito, **[...] i gestori o le imprese, a seconda dei casi, forniscono una giustificazione della discrepanza. Laddove la discrepanza non sia dovuta all'incertezza della tecnologia di quantificazione utilizzata, l'autorità competente[...] può chiedere una misurazione aggiuntiva entro [...] un termine ragionevole di sei mesi al massimo stabilito da detta[...] autorità competente.**

9. Le misurazioni **dirette o la quantificazione** delle emissioni di metano per le infrastrutture del gas sono condotte [...] **ricorrendo alle specifiche stabilite conformemente all'articolo [...]29 bis[...]. Fintantoché tali metodologie non saranno definite, nell'effettuare tali misurazioni a livello di fonte i gestori possono [...] seguire le migliori pratiche stabilite nel contesto delle campagne di misurazione cofinanziate dall'Unione o dal programma per l'ambiente delle Nazioni unite.**
10. Se alcune informazioni sono considerate riservate ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 **del Parlamento europeo e del Consiglio, [...]**³⁴ i gestori indicano nella relazione il tipo di informazioni che sono state omesse e il motivo della loro omissione.
11. Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo entro tre mesi dalla presentazione da parte dei gestori e conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 13

Obbligo generale di mitigazione

I gestori adottano tutte le misure **di mitigazione appropriate [...]** per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di metano nelle loro operazioni.

³⁴ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1)

Rilevamento e riparazione delle fuoriuscite

1. Entro il ... [...] **nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento**] i gestori presentano alle autorità competenti un programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite che illustra nel dettaglio **il contenuto delle indagini e delle attività** [...], **compresi i relativi calendari**, da effettuare conformemente alle prescrizioni del presente articolo, **dell'allegato I, parti 1 e 2, e delle pertinenti specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 29 bis, paragrafo 1. In caso di modifiche al programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, [...] i gestori presentano nuovamente il programma alle autorità competenti il più presto possibile.**

Le autorità competenti possono imporre al gestore di modificare il programma tenuto conto delle prescrizioni del presente regolamento.

2. Entro il ... [...] **12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento**] i gestori [...] **avviano un'indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di tipo 2** di tutti i componenti [...] di loro competenza in conformità del programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di cui al paragrafo 1.

In seguito, le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite **di tipo 1 e di tipo 2** [...] sono [...] **effettuate con la frequenza di seguito riportata:**

- a) **per i componenti fuori terra e sotterranei escluse le reti di distribuzione, [...] per le reti di distribuzione e per i componenti offshore anche sotto il fondale marino: secondo le frequenze minime di cui all'allegato I, parte 1;**
- b) **per tutti gli altri componenti: [...] le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite [...] di tipo 1 sono effettuate ogni [...] sei mesi, mentre [...] le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di tipo 2 [...] sono effettuate ogni [...] dodici mesi.**

[...]

2 bis. Previa approvazione delle autorità competenti, i gestori possono scegliere di effettuare un'indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di tipo 2 anziché un'indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di tipo 1.

In sostituzione delle indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, o in combinazione con esse, i gestori possono utilizzare sistemi di monitoraggio continuo, a condizione che:

- a) le autorità competenti ne approvino l'utilizzo nell'ambito del programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di cui al paragrafo 1;
- b) la misurazione sia effettuata al livello di ogni singola fonte potenziale di emissione; e
- c) [...] i sistemi di monitoraggio continuo rispettino i [...] valori minimi di cui ai paragrafi 3 e 4 e siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 2.

2 bis bis (nuovo). Qualora gli operatori che producono o trattano gas fossile o petrolio forniscano prove, sulla base di misurazioni effettuate nei cinque anni precedenti, del fatto che meno dell'1 % dei loro componenti presenta fuoriuscite, possono essere effettuate indagini LDAR con frequenze diverse per i componenti per i quali non sono state individuate fuoriuscite, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti e a condizione che:

- a. per tutti i componenti nei luoghi di trattamento siano effettuate indagini LDAR di tipo 1 almeno ogni 12 mesi;
- b. per almeno il 25 % di tutti i componenti nei luoghi di trattamento siano effettuate indagini LDAR di tipo 2 ogni 12 mesi, garantendo che tutti i componenti siano controllati ogni 48 mesi;

- c. per tutti i componenti nei luoghi di produzione siano effettuate indagini LDAR di tipo 1 almeno ogni 36 mesi;
- d. per tutti i componenti nei luoghi di produzione siano effettuate indagini LDAR di tipo 2 almeno ogni 60 mesi.

Qualora il numero di fuoriuscite rilevate a seguito delle indagini effettuate a norma del primo comma superi l'1 %, il gestore è soggetto agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 2 bis.

3. Nello svolgere tali[...] indagini [...], i gestori usano dispositivi [...]di rilevamento [...] con i seguenti limiti di rilevamento minimi [...]:

a[...]. per [...] le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di tipo 1: [...] 7 000 parti per milione o [...] 17 [...] grammi all'ora di metano a temperatura e pressione standard [...], conformemente alle specifiche del fabbricante per quanto riguarda il funzionamento e la manutenzione;

b[...]. per [...] le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di tipo 2:

i. 10 parti per milione o [...] 0,15 [...] grammi all'ora di metano per i componenti fuori terra;

ii. [...]3 000 [...] parti per milione o [...] 5 [...] grammi all'ora di metano per i componenti sotterranei e offshore al di sopra del livello del mare;

iii. [...]7 000 [...] parti per milione o [...] 17 [...] grammi all'ora per i componenti offshore al di sotto del livello del mare e sotto il fondale marino a temperatura e pressione standard, conformemente alle specifiche del fabbricante per quanto riguarda il funzionamento e la manutenzione.

4. I gestori riparano o sostituiscono tutti i componenti in cui è constatata un'emissione [...] pari **almeno a:**

a. [...] per le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di tipo 1:[...] 7 000 [...]parti per milione o [...] 17 grammi all'ora o più di metano a temperatura e pressione standard;

b.[...] per le [...] indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di tipo 2:

i. [...]500[...] parti per milione o [...] 1 [...]grammo[...] all'ora o più di metano per i componenti fuori terra;

ii. [...]3 000 [...] parti per milione o [...] 5 [...] grammi all'ora di metano per i componenti sotterranei e offshore al di sopra del livello del mare;

iii. [...]7 000[...] parti per milione o [...]17[...] grammi all'ora per i componenti offshore al di sotto del livello del mare e sotto il fondale marino a temperatura e pressione standard.

4 bis. La riparazione o la sostituzione dei componenti di cui al [...] **paragrafo 4** è fatta immediatamente dopo il rilevamento, o non appena possibile, ma non oltre cinque giorni dal rilevamento **per un primo tentativo e 30 giorni per una riparazione completa. I gestori si occupano in via prioritaria delle fuoriuscite più grandi.**

[...] Qualora la riparazione o la sostituzione non vada a buon fine o non sia possibile entro cinque giorni per un primo tentativo o se il gestore esclude la possibilità di una riparazione completa entro 30 giorni a causa di considerazioni tecniche, amministrative o di sicurezza, il gestore fornisce prove al riguardo e fissa un calendario di riparazione come previsto nell'allegato I bis non oltre [...]15[...] giorni dal rilevamento della fuoriuscita. [...]Il calendario di [...]riparazione include tutti gli elementi di prova necessari a giustificare la decisione di ritardare la riparazione. Il calendario di riparazione garantisce che l'impatto ambientale sia ridotto al minimo, nel rispetto delle considerazioni tecniche, amministrative e di sicurezza. Le autorità competenti possono imporre al gestore di modificare il calendario di riparazione tenuto conto delle prescrizioni del presente regolamento. La riparazione o la sostituzione [...] è effettuata quanto prima.

Le considerazioni tecniche, **amministrative** e di sicurezza [...] di cui al [...] **secondo** comma si limitano a tenere conto della sicurezza del personale e delle persone nelle vicinanze, **della manutenzione programmata, dell'indisponibilità dei componenti necessari alla riparazione o alla sostituzione**, degli effetti ambientali, **del significativo deterioramento della situazione dell'approvvigionamento di gas suscettibile di portare a una delle situazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938³⁵, degli obblighi [...] relativi alle procedure di autorizzazione e dell'autorizzazione amministrativa necessaria**, dell'accessibilità al componente e della disponibilità [...] **dei pezzi necessari alla riparazione** del componente. Tra le considerazioni ambientali può figurare il caso in cui la riparazione potrebbe portare a un livello di emissioni di [...] **metano** più alto rispetto all'assenza della riparazione.

4 ter. Se prima di effettuare la riparazione o la sostituzione è necessario [...] **un arresto**, i **gestori cercano di ridurre** al minimo la fuoriuscita entro un giorno dal rilevamento e la riparano entro la fine del prossimo arresto pianificato [...] o, se più vicino, entro un anno, **a meno che si possa ragionevolmente prevedere che una riparazione anticipata comporti un esito peggiore dal punto di vista ambientale in termini di emissioni, ovverosia una situazione in cui la quantità di metano [...] rilasciata durante le operazioni di riparazione sarebbe con molta probabilità nettamente superiore alla quantità di metano che fuoriuscirebbe in assenza di riparazione; o a meno che si possa ragionevolmente prevedere che l'esecuzione della riparazione anticipata comporti problemi di sicurezza dell'approvvigionamento nei piccoli sistemi connessi quali definiti nella direttiva (UE) 2019/944. [...] Tutte le prove necessarie che giustificano la decisione di ritardare la riparazione sono trasmesse senza indugio alle autorità competenti. Prima di essere attuata, la decisione di ritardare la riparazione richiede l'approvazione [...] delle autorità competenti ed è inclusa nel calendario di riparazione che figura [...] nell'allegato I bis. Le autorità competenti possono imporre al gestore di modificare il calendario di riparazione tenuto conto delle prescrizioni del presente regolamento.**

³⁵ Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

5. Fatto salvo il paragrafo 2, i gestori controllano i componenti in cui è stata constatata un'emissione:
- a. [...] **di livelli di metano pari o superiori alle soglie di cui al paragrafo 4 a temperatura e pressione standard** nel corso di una qualsiasi delle precedenti indagini, il prima possibile dopo la riparazione effettuata in applicazione del paragrafo 4 e non oltre [...] **due mesi dopo**, per assicurarsi che la riparazione sia andata a buon fine; e [...]
 - b. [...] **di livelli di metano [...] al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 4 a temperatura e pressione standard**, entro tre mesi dal rilevamento delle emissioni, per verificare se l'entità della perdita di metano è cambiata.

Se è individuato un rischio più elevato per la sicurezza o un rischio più elevato di perdite di metano, le autorità competenti possono raccomandare di intensificare la frequenza delle indagini dei componenti in causa.

6. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 7, i gestori registrano tutte le fuoriuscite rilevate, indipendentemente dalla loro entità, le sottopongono a un'indagine [...] **periodica [...] e si assicurano** che siano riparate conformemente al paragrafo 4.

I gestori conservano la registrazione per almeno dieci anni e forniscono tali informazioni alle autorità competenti, su loro richiesta.

7. [...] **Ogni sei mesi** i gestori presentano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono ubicati i pertinenti attivi **tutte le relazioni di monitoraggio** con i risultati [...] **delle indagini portate a termine nei sei mesi precedenti**. Nella relazione **di monitoraggio** figurano almeno gli elementi di cui all'allegato [...] I **bis**.

Le autorità competenti possono imporre al gestore di modificare la relazione **di monitoraggio** [...] tenuto conto delle prescrizioni del presente regolamento.

8. I gestori possono delegare qualsiasi compito di cui al presente articolo. I compiti delegati non modificano la responsabilità dei gestori né incidono sull'efficacia della vigilanza esercitata dalle autorità competenti.
9. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi e i gestori abbiano accesso a sistemi di certificazione, di accreditamento o di qualificazione equivalenti, compresi adeguati programmi di formazione, per quanto riguarda le indagini.

10. [...]

10 bis. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2013/30/UE e della direttiva 2008/56/CE, i pozzi petroliferi e di gas offshore situati a una profondità superiore a [...]700 metri[...] sono esentati dagli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 15

Limiti al rilascio e alla combustione in torcia

1. Il rilascio è vietato fatta eccezione nelle circostanze previste dal presente articolo. La combustione in torcia di routine è vietata.
2. Il rilascio e la combustione in torcia sono consentiti soltanto nelle seguenti situazioni:
 - a) in caso di emergenza o malfunzionamento; e
 - b) se inevitabile e strettamente necessario per l'esercizio, la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la dismissione o il collaudo di componenti o apparecchiature e nel rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16.

3. Il rilascio e **la combustione in torcia** di cui al paragrafo 2, lettera b), **includono** le seguenti situazioni specifiche nelle quali non è possibile eliminare completamente il rilascio o **la combustione in torcia, a seconda del caso:**
- a) durante il normale esercizio di [...] componenti **progettati per il rilascio, tra cui, ma non solo, pompe e regolatori pneumatici, compressori, serbatoi di stoccaggio a pressione atmosferici, dispositivi di campionamento per la misurazione e tenute a gas secco**, a condizione che l'apparecchiatura soddisfi [...] **le norme stabilite [...] negli atti delegati di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 2;**
 - b) per estrarre o pulire l'holdup liquido nel pozzo alla pressione atmosferica;
 - c) durante la misurazione o il campionamento di un serbatoio di stoccaggio o altro recipiente a bassa pressione, **a condizione che il serbatoio o il recipiente soddisfi le norme stabilite [...] negli atti delegati di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 2;**
 - d) durante il trasferimento di liquidi da un serbatoio di stoccaggio o da altro recipiente a bassa pressione a un veicolo di trasporto [...], **a condizione che il serbatoio o il recipiente soddisfi le norme stabilite [...] negli atti delegati di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 2;**
 - e) durante interventi di riparazione, [...] manutenzione e **dismissione**, compreso lo sfiato (*blowing down*) e la depressurizzazione delle apparecchiature per eseguire tali interventi;
 - f) durante una prova della testa di tubaggio (*bradenhead test*);
 - g) durante una prova di tenuta del packer;
 - h) durante una prova di produzione di durata inferiore a 24 ore;
 - i) se il metano non soddisfa le specifiche del gasdotto [...], a condizione che il gestore analizzi campioni di metano due volte la settimana per stabilire se le specifiche sono state soddisfatte e, non appena lo sono, instradi il metano in un collettore;

- j) durante la messa in servizio di condutture, apparecchiature o impianti, soltanto per il tempo necessario a spurgare la condotta o l'apparecchiatura dalle impurità che vi si sono introdotte;
- k) durante il piggaggio, il blow-down a fini di riparazione, **la dismissione** o lo spurgo di una [...] **conduttura** a fini di riparazione o manutenzione, e soltanto se il gas non può essere contenuto o reindirizzato in una parte non interessata della condotta.
4. Se il rilascio è consentito ai sensi dei paragrafi 2 e 3, i gestori lo effettuano solo se la combustione in torcia non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza delle operazioni o del personale **o comporti un esito peggiore dal punto di vista ambientale in termini di emissioni**[...]. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16, i gestori [...] **notificano le autorità competenti e trasmettono loro le prove della** necessità di optare per il rilascio anziché la combustione in torcia [...].
5. **Se la combustione in torcia è consentita a norma dei paragrafi 2 e3, i gestori la prevedono** [...] soltanto se la reiniezione, l'uso in loco, **lo stoccaggio per un uso successivo** o l'invio del metano a un mercato non sono fattibili per ragioni diverse da considerazioni economiche. In tal caso, nel contesto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16, i gestori dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per la combustione in torcia anziché la reiniezione, l'uso in loco, **lo stoccaggio per un uso successivo** o l'invio del metano a un mercato.
6. **In sede di costruzione, sostituzione o riqualificazione completa di un sito, i gestori utilizzano solo regolatori e pompe a zero emissioni. In sede di sostituzione o riqualificazione parziale di un sito, nella parte interessata i gestori utilizzano solo regolatori e pompe a zero emissioni.**

7. Qualora ai fini dell'attuazione del presente articolo sia necessaria una procedura di autorizzazione o un altro tipo di approvazione amministrativa da parte delle autorità competenti o qualora l'indisponibilità di apparecchiature generi un ritardo eccezionale delle azioni necessarie a detta attuazione, i gestori forniscono alle autorità competenti un calendario dell'attuazione. Il calendario comprende prove sufficienti delle condizioni di cui al presente paragrafo e la piena attuazione avviene non oltre il ... *[...] due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*]. Le autorità competenti possono richiedere modifiche del calendario.

Articolo 16

Comunicazione di eventi di rilascio e combustione in torcia

1. I gestori notificano alle autorità competenti gli eventi di rilascio e combustione in torcia:
- a) causati da un'emergenza o da un malfunzionamento; o
 - b) di durata complessiva, per il singolo evento, di 8 ore o più entro un periodo di 24 ore, **ad eccezione della combustione in torcia controllata che si verifica durante gli arresti, da riportare nella relazione annuale.**

La notifica di cui al primo comma è effettuata senza indugio dopo l'evento e al più tardi entro 48 ore dall'inizio dell'evento o dal momento in cui il gestore ne è venuto a conoscenza, **in conformità degli elementi di cui all'allegato II.**

2. I gestori presentano alle autorità competenti *[...]* **informazioni relative a tutti i rilasci e combustioni in torcia di cui al paragrafo 1 e all'articolo 15 conformemente agli elementi di cui all'allegato II, nel quadro della pertinente relazione di cui all'articolo 12.**

[...]

Requisiti in materia di [...] efficienza della combustione in torcia

1. In sede di costruzione, sostituzione o riqualificazione **totale o parziale** di un **sito** [...], oppure in sede d'installazione di torce o altri dispositivi di combustione, i gestori installano [...] **soltanto** dispositivi di combustione dotati di autoaccensione o pilota continuo **e con** [...] un'efficacia di distruzione e eliminazione [...] **pari almeno al 98 %**.
2. I gestori garantiscono che entro il ... [**18** [...] *mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*] tutte le torce o altri dispositivi di combustione **usati durante il normale esercizio** siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1.
3. I gestori effettuano ispezioni [...] **mensili** delle torce conformemente agli elementi di cui all'allegato III, **ad eccezione delle torce non usate durante il normale esercizio, che i gestori ispezionano prima di ogni utilizzo**.

[...] **In alternativa alle ispezioni mensili delle torce, i gestori possono utilizzare dispositivi di monitoraggio continuo per la torcia in questione, conformemente agli elementi di cui all'allegato III.**
4. **In presenza di dispositivi di autoaccensione o pilota continuo, la fiamma della torcia principale o la fiamma pilota sono monitorate costantemente mediante apparecchiature di controllo della fiamma per impedire il rilascio a causa di condizioni di spegnimento della torcia.**

Pozzi inattivi, pozzi tappati temporaneamente e pozzi tappati permanentemente e abbandonati

[...]

1. Entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri redigono e rendono pubblico un inventario di tutti i pozzi inattivi, **i pozzi tappati temporaneamente e i pozzi tappati permanentemente e abbandonati registrati** nel loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione, **nei casi in cui esistano informazioni sull'ubicazione oppure l'ubicazione possa essere individuata con un ragionevole sforzo**, includendo almeno gli elementi di cui all'allegato IV, **parte 1**.

1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri [...] con 40 000 o più pozzi inattivi, pozzi tappati temporaneamente e pozzi tappati permanentemente e abbandonati, considerati complessivamente, possono adottare un piano per completare l'inventario di tutti i pozzi inattivi, i pozzi tappati temporaneamente e i pozzi tappati permanentemente e abbandonati registrati nel loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione, nei casi in cui esistano informazioni sull'ubicazione oppure l'ubicazione possa essere individuata con un ragionevole sforzo, includendo almeno gli elementi di cui all'allegato IV, parte 1, e renderlo pubblico, a condizione che:

- (a) entro il [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] almeno il 20 % di detti pozzi sia incluso nell'inventario, dando la priorità ai pozzi inattivi e tappati temporaneamente;
- (b) entro il [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], almeno il 40 % di detti pozzi sia incluso nell'inventario;
- (c) successivamente sia incluso nell'inventario ogni 12 mesi almeno un ulteriore 15 % di detti pozzi;
- (d) tutti i pozzi siano inclusi nell'inventario al più tardi entro il [72 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il piano è approvato dalle autorità competenti.

[...]

[...]2. **Fatto salvo il paragrafo 3, le relazioni [...] contenenti informazioni [...] relative alla quantificazione delle emissioni di metano e, ove l'apparecchiatura di monitoraggio sia presente sulle teste di pozzo, al monitoraggio della pressione di tutti i pozzi inattivi e dei pozzi tappati temporaneamente sono presentate alle autorità competenti entro il ... [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il [...] 31 maggio di ogni anno e riguardano l'ultimo anno civile disponibile.**

Le relazioni di cui al presente articolo includono le emissioni di metano nell'atmosfera e nelle acque, se del caso, sulla base delle specifiche stabilite a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 1. Qualora i gestori o gli Stati membri comunichino le emissioni di metano [...] nel quadro di accordi internazionali o regionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte, le relazioni di cui al presente articolo possono includere le informazioni comunicate in virtù di tali accordi.

Le relazioni relative ai pozzi inattivi e tappati temporaneamente situati in Stati membri con 40 000 o più pozzi inattivi, pozzi tappati temporaneamente e pozzi tappati permanentemente e abbandonati, considerati complessivamente, sono presentate in conformità del presente paragrafo entro 12 mesi dall'inclusione dei pozzi nell'inventario e sono successivamente aggiornate almeno ogni quattro anni.

3. **Se [...] da cinque [...] quantificazioni consecutive [...] delle emissioni di metano e, ove l'apparecchiatura di monitoraggio sia presente sulle teste di pozzo, da monitoraggi della pressione di un pozzo onshore tappato temporaneamente, effettuati ogni anno, non risulta alcuna emissione di metano, [...] il paragrafo 2 cessa di applicarsi a tale pozzo.**

Se [...] da due [...] **quantificazioni consecutive**[...] delle emissioni di metano e, [...] ove l'apparecchiatura di monitoraggio sia presente sulle teste di pozzo, da monitoraggi della pressione di un pozzo offshore inattivo o tappato temporaneamente, effettuati ogni due anni, non risulta alcuna emissione di metano, [...] il paragrafo 2 cessa di applicarsi a tale pozzo.

4. **Qualora [...] le autorità competenti ricevano prove attendibili di rilevanti emissioni di metano in [...] un pozzo tappato permanentemente e abbandonato, e qualora tali prove siano confermate da un verificatore, a tale pozzo si applicano gli obblighi relativi ai pozzi tappati temporaneamente di cui al presente articolo. In tal caso, la bonifica, il risanamento o la posa di tappi in relazione a tale pozzo sono effettuati dal responsabile, ove tecnicamente fattibile e solo se la relativa riduzione delle rilevanti emissioni di cui sopra, cumulata nell'arco di 100 anni, compensa l'impatto ambientale dei lavori necessari.**

5. [...]Le relazioni di cui al presente [...] **articolo** sono valutate da un verificatore e includono una dichiarazione di verifica rilasciata a norma degli articoli 8 e 9.

[...]6. Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo entro tre mesi dalla presentazione da parte dei gestori e conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.

[...]7. [...] **Gli Stati membri fanno in modo che i gestori adempiano agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Se il responsabile dimostra con prove attendibili di non disporre di garanzie finanziarie sufficienti per adempiere a tali obblighi o se non può essere identificato, la responsabilità ricade sullo Stato membro.**

[...]8. Entro il... **[28 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]**, gli Stati membri o il responsabile, a norma del paragrafo 7, elaborano [...] un piano di mitigazione inteso a bonificare, risanare e tappare permanentemente i pozzi inattivi e i pozzi tappati temporaneamente, [...] che includa almeno gli elementi di cui all'allegato IV, parte 2, e che preveda un periodo di attuazione che inizi non oltre 12 mesi dalle prime relazioni di cui al paragrafo 2.

I piani di mitigazione sono basati sugli inventari di cui al paragrafo 1 e sulle relazioni di cui al paragrafo 2 per stabilire la priorità delle attività, tra le quali:

- a) bonifica e risanamento dei pozzi e posa di tappi permanenti;
- b) risanamento delle strade di accesso corrispondenti o della superficie sommersa circostante, a seconda dei casi;
- c) ripristino di terreni, acque, fondali marini e habitat interessati dai pozzi e dalle operazioni precedenti;
- d) [...] controlli periodici per garantire che [...] i pozzi tappati temporaneamente e, ove ritenuto applicabile, i pozzi tappati permanentemente e abbandonati [...] non siano più una fonte di emissioni di metano.

9. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2013/30/UE e della direttiva 2008/56/CE, i pozzi petroliferi e di gas offshore situati a una profondità superiore a [...]700 metri] sono esentati dagli obblighi di cui al presente [...] articolo.

10. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2013/30/UE e della direttiva 2008/56/CE, e previa approvazione dell'autorità competente, i pozzi offshore situati a una profondità dell'acqua tra i 200 e i 700 metri possono essere esentati dagli obblighi di cui al presente articolo, qualora il gestore dimostri che durante le valutazioni di impatto ambientale condotte prima della perforazione, oppure in seguito a incidenti durante le operazioni, non è stata documentata alcuna possibilità di migrazione di potenziali fuoriuscite di metano nell'atmosfera.

Capo 4

Emissioni di metano nel settore del carbone

SEZIONE I

MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE PER LE MINIERE IN ESERCIZIO

Articolo 19

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto in esercizio.
2. Le emissioni di metano dalle miniere di carbone sotterranee in esercizio includono le seguenti:
 - a) emissioni di metano da tutti i pozzi di ventilazione utilizzati dal gestore della miniera;
 - b) emissioni di metano dalle stazioni di drenaggio e dal sistema di drenaggio del metano, siano esse dovute a rilasci intenzionali o accidentali oppure a combustione incompleta in torcia;
 - c) emissioni di metano che hanno luogo durante le attività post estrattive **e all'interno dell'area della miniera.**
3. Le emissioni di metano dalle miniere di carbone a cielo aperto in esercizio comprendono le seguenti:
 - a) emissioni di metano che si verificano presso la miniera di carbone durante il processo di estrazione;
 - b) emissioni di metano che hanno luogo durante le attività post estrattive **e all'interno dell'area della miniera.**

Monitoraggio e comunicazione

1. Per le miniere di carbone sotterranee, i gestori di miniere effettuano [...] in continuo **misurazioni dirette a livello di fonte** e [...] quantificazioni presso tutti i pozzi di aspirazione dell'aria di scarico. [...] **I gestori di miniere comunicano alle autorità competenti le emissioni di metano per pozzo di ventilazione, all'anno, in chilotonnellate di metano, utilizzando apparecchiature e metodologie che consentono un'accuratezza della misurazione con una tolleranza di [...] +/- 5 % del quantitativo segnalato [...] o di [...] +/- 0,5 kt di metano [...], a seconda di quale valore sia inferiore [...].**
2. I gestori delle stazioni di drenaggio effettuano [...] in continuo **misurazioni dirette a livello di fonte e quantificazioni delle [...] emissioni totali** di metano rilasciato e combusto in torcia, indipendentemente dai motivi del rilascio e della combustione in torcia.
3. Per quanto concerne le miniere di carbone a cielo aperto, i gestori di miniere utilizzano fattori di emissione di metano da miniere di carbone specifici del giacimento per quantificare le emissioni risultanti dalle operazioni di estrazione. I gestori di miniere stabiliscono tali fattori di emissione su base trimestrale, conformemente a norme scientifiche adeguate e tengono conto delle emissioni di metano dagli strati circostanti.
4. Le misurazioni e le quantificazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono effettuate [...] **sulla base delle specifiche stabilite a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 1. Fintantoché tali [...] specifiche non saranno definite, nell'effettuare tali misurazioni a livello di fonte i gestori possono [...] seguire le migliori pratiche stabilite nel contesto delle campagne di misurazione cofinanziate dall'Unione o dal programma per l'ambiente delle Nazioni unite.**

Per quanto concerne le misurazioni [...] **dirette a livello di fonte e le quantificazioni** in continuo di cui ai paragrafi 1 e 2, se parte dell'apparecchiatura di misurazione non funziona per un determinato periodo, le letture effettuate nel periodo in cui l'apparecchiatura funzionava possono essere utilizzate per stimare i dati su base pro rata per il periodo in cui l'apparecchiatura non funzionava.

L'apparecchiatura utilizzata per le misurazioni **dirette a livello di fonte e le quantificazioni** in continuo di cui ai paragrafi 1 e 2 funziona per oltre il 90 % del periodo in cui è usata per monitorare un'emissione, esclusi i tempi di fermo necessari per la ricalibratura e **le riparazioni**.

5. **Se del caso, i** [...] gestori di miniere stimano le emissioni di carbone post estrattive utilizzando fattori di emissione del carbone post estrattivi, aggiornati annualmente, sulla base di campioni di carbone specifici del giacimento e in conformità di norme scientifiche adeguate.
6. Entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il [...] **31 maggio** di ogni anno, i gestori di miniere e i gestori di stazioni di drenaggio presentano alle autorità competenti una relazione contenente i dati annuali sulle emissioni di metano a livello di fonte in conformità delle disposizioni del presente articolo.

La relazione riguarda l'ultimo anno civile disponibile e include gli elementi di cui all'allegato V, parte 1, per le miniere di carbone sotterranee in esercizio, all'allegato V, parte 2, per le miniere di carbone a cielo aperto in esercizio e all'allegato V, parte 3, per le stazioni di drenaggio.

Prima di presentarle alle autorità competenti, i gestori di miniere e i gestori di stazioni di drenaggio si assicurano che le relazioni di cui al presente paragrafo siano valutate da un verificatore e includano una dichiarazione di verifica rilasciata a norma degli articoli 8 e 9.

7. Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo entro tre mesi dalla presentazione da parte dei gestori e conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.

SEZIONE II

MITIGAZIONE DELLE EMISSIONI DI METANO DA MINIERE DI CARBONE SOTTERRANEE IN ESERCIZIO

Articolo 21

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle emissioni di metano dalle miniere di carbone sotterranee di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 22

Misure di mitigazione

1. Dal [...]1° gennaio 2025[...] sono vietati **la combustione in torcia con un'efficacia di distruzione e eliminazione inferiore al 98 % e il rilascio** del metano dalle stazioni di drenaggio, fatta eccezione in caso di emergenza, malfunzionamento o se inevitabile e strettamente necessario a fini di manutenzione **e rilascio conformemente al paragrafo 2**. In tali casi i gestori delle stazioni di drenaggio effettuano il rilascio solo se la combustione in torcia non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza delle operazioni o del personale. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 23, i gestori delle stazioni di drenaggio dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per il rilascio anziché la combustione in torcia.
2. **Dal 1° gennaio 2027 è vietato il rilascio di metano attraverso pozzi di ventilazione nelle miniere di carbone che emettono più di 5 tonnellate di metano/chilotonnellata di carbone estratto, diverse dalle miniere di carbone da coke.** Dal 1° gennaio 2031 è vietato il rilascio di metano attraverso pozzi di ventilazione nelle miniere di carbone che emettono più di [...] 3 tonnellate di metano/chilotonnellata di carbone estratto, diverse dalle miniere di carbone da coke. **Tali soglie si applicano per anno per miniera e per gestore, se un'entità gestisce varie miniere.**
3. Entro il ... [*cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*] la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 31 per integrare il presente regolamento stabilendo **soglie per il rilascio di metano** dai pozzi di ventilazione delle miniere di carbone da coke.

Articolo 23

Comunicazione di eventi di rilascio e combustione in torcia

1. Dal [...]1° gennaio 2025[...], i gestori delle stazioni di drenaggio notificano alle autorità competenti tutti gli eventi di rilascio e gli eventi di combustione in torcia **con un'efficacia di distruzione e eliminazione inferiore al 98 %**:
 - a) causati da un'emergenza o da malfunzionamento;
 - b) che hanno luogo inevitabilmente a causa della manutenzione del sistema di drenaggio.

La notifica è effettuata senza indugio dopo l'evento e al più tardi entro 48 ore dall'inizio dell'evento o dal momento in cui il gestore ne è venuto a conoscenza, conformemente agli elementi di cui all'allegato VI.

2. Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, con cadenza annuale e conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, le informazioni che sono state presentate loro a norma del presente articolo.

SEZIONE III

EMISSIONI DI METANO DA MINIERE DI CARBONE SOTTERRANEE CHIUSE E ABBANDONATE

Articolo 24

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle seguenti emissioni di metano da miniere di carbone sotterranee **chiuse e abbandonate** nelle quali la produzione di carbone è stata interrotta **dal ... [50 anni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento]**:

- a) emissioni di metano da tutti i pozzi [...] che continuano ad emettere metano;
- b) emissioni di metano da impianti di estrazione del carbone il cui uso è stato interrotto;
- c) emissioni di metano da altre fonti localizzate ben definite come indicato nell'allegato VII, parte 1.

Monitoraggio e comunicazione

1. Entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri istituiscono e rendono pubblico un inventario di tutte le miniere di carbone **sotterranee** chiuse [...] e abbandonate nel loro territorio o soggette alla loro giurisdizione, **in cui le operazioni sono cessate dal ... [50 anni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento]**, conformemente alla metodologia e includendo almeno gli elementi di cui all'allegato VII, parte 1.
2. **A decorrere dal ... [...] 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] le emissioni di metano sono misurate in tutte le miniere di carbone sotterranee chiuse e abbandonate in cui le operazioni sono cessate dal ... [50 anni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento]. [...] Le apparecchiature di misurazione sono installate in tutti gli elementi di cui all'allegato VII, [...] parte 1, punto v), per i quali, sulla base dell'inventario di cui al paragrafo 1, sono state riscontrate emissioni superiori a 0,5 tonnellate di metano all'anno. [...].**

Le apparecchiature effettuano [...] misurazioni dirette a livello di fonte o quantificazioni [...] in conformità [...] delle specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 29 bis, almeno con cadenza oraria e di qualità sufficiente a consentire una stima rappresentativa delle emissioni annue di metano presso tutti gli elementi elencati nell'allegato VII, parte 1, punto v[...]), che sono risultati emettere metano. Fintantoché tali metodologie non saranno definite, è possibile utilizzare le norme europee e internazionali rese pubbliche.

[...]

2 bis. Se il rilascio annuo osservato di metano di uno degli elementi elencati nell'allegato VII, parte 1, punto v), è inferiore a 1 tonnellata di metano per sei anni consecutivi nel caso di miniere allagate o per dodici anni consecutivi nel caso di miniere asciutte, per tale elemento specifico non sono effettuati ulteriori monitoraggi e comunicazioni.

3. Entro il ... [2[...]*6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*] e successivamente entro il **31 maggio** di ogni anno sono presentate alle autorità competenti relazioni contenenti le stime annuali dei dati sulle emissioni di metano a livello di fonte.

Le relazioni riguardano l'ultimo anno civile disponibile e includono gli elementi di cui all'allegato VII, parte 2[...].

Prima di essere presentate alle autorità competenti, le relazioni di cui al presente paragrafo sono valutate da un verificatore e includono una dichiarazione di verifica rilasciata a norma degli articoli 8 e 9.

4. I gestori di miniere **o gli Stati membri** sono responsabili per le prescrizioni di cui ai paragrafi 2, **2 bis** e 3 per quanto concerne le miniere chiuse. Gli Stati membri sono responsabili per le prescrizioni di cui ai paragrafi 2, **2 bis** e 3 per quanto concerne le miniere abbandonate. **In caso di usi alternativi delle miniere abbandonate, il titolare dell'autorizzazione è responsabile per le prescrizioni di cui ai paragrafi 2, 2 bis e 3.**
5. Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo entro tre mesi dalla presentazione da parte dei gestori e conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.

Misure di mitigazione

1. Sulla base dell'inventario di cui all'articolo 25, gli Stati membri elaborano e attuano un piano di mitigazione delle emissioni di metano dalle miniere di carbone **sotterranee chiuse e abbandonate in cui le operazioni sono cessate dal ... [50 anni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento]**.

Il piano di mitigazione è presentato alle autorità competenti entro il ... [36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e include almeno gli elementi di cui all'allegato VII, parte 3[...].

2. Il rilascio e la combustione in torcia dalle apparecchiature di cui all'articolo 25, paragrafo 2, sono vietati a decorrere dal 1° gennaio 2030, fatto salvo il caso in cui l'uso o la mitigazione non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza ambientale, [...] **la sicurezza umana, compresa quella del personale, e la salute pubblica**. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 25, i gestori di miniere o gli Stati membri dimostrano la necessità di optare per il rilascio o la combustione in torcia anziché l'uso o la mitigazione.
3. **L'uso alternativo delle miniere di carbone abbandonate è consentito previa procedura di autorizzazione adattata al riutilizzo specifico della miniera di carbone abbandonata. Il richiedente l'autorizzazione presenta alle autorità competenti un piano dettagliato di misure per evitare le emissioni di metano. Il titolare dell'autorizzazione rispetta gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e mitigazione di cui all'articolo 25 e all'articolo 26.**

Capo 5

Emissioni di metano che hanno luogo fuori dell'Unione

Articolo 27

Obblighi per gli importatori

1. Entro il ... [*nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento*] e successivamente entro il **30 giugno** di ogni anno, gli importatori forniscono le informazioni di cui all'allegato VIII alle autorità competenti dello Stato membro importatore. **Qualora non forniscano, in tutto o in parte, le informazioni di cui all'allegato VIII, gli importatori dimostrano alle autorità competenti dello Stato membro importatore di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per acquisire tali informazioni.**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per [...] **modificare** il presente regolamento modificando le informazioni che devono essere fornite dagli importatori o aggiungendone **a norma del presente articolo.**

2. Entro il ... [*12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento*] e successivamente entro il **31 dicembre** di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni loro fornite dagli importatori.

La Commissione mette a disposizione tali informazioni conformemente all'articolo 28.

3. Entro il 31 dicembre 2027[...], o prima se ritiene che siano disponibili prove sufficienti, la Commissione esamina l'applicazione del presente articolo, considerando in particolare:
 - a) la comunicazione dei dati disponibili sulle emissioni di metano raccolti nel contesto dello strumento di monitoraggio mondiale del metano di cui all'articolo 29;
 - b) l'analisi dei dati sulle emissioni di metano a cura dell'IMEO;

- c) le informazioni sulle misure di monitoraggio, comunicazione, verifica e mitigazione dei gestori situati fuori dell'Unione e dai quali è importata energia nell'Unione; e
- d) la sicurezza dell'approvvigionamento e la parità di condizioni in caso di possibili obblighi aggiuntivi, comprese misure obbligatorie quali norme tecniche od obiettivi in materia di emissioni di metano, tenendo conto separatamente dei settori del petrolio, del gas e del carbone.

Se del caso e sulla base degli elementi di prova necessari ad assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali applicabili dell'Unione, la Commissione [...] **può proporre** modifiche del presente regolamento per rafforzare le prescrizioni in capo agli importatori al fine di garantire un livello comparabile di efficacia per quanto riguarda la misurazione **o la quantificazione** [...], la comunicazione, la verifica e la mitigazione delle emissioni di metano del settore dell'energia.

Articolo 28

Banca dati per la trasparenza del metano

1. Entro ... [18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento] la Commissione istituisce e mantiene una banca dati per la trasparenza del metano contenente le informazioni presentatele in applicazione dell'articolo 27, dell'articolo 12, paragrafo 11, dell'articolo 16, paragrafo [...]**2**, dell'articolo 18, paragrafo [...] **6**, dell'articolo 20, paragrafo 7, dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafo 5.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la banca dati contiene le informazioni seguenti:
 - a) l'elenco dei paesi nei quali l'energia fossile è prodotta ed esportata verso l'Unione;
 - b) per ciascun paese di cui alla lettera a), informazioni sugli aspetti seguenti:
 - i) se vi vigono misure di regolamentazione obbligatorie sulle emissioni di metano del settore dell'energia, riguardanti gli elementi contemplati dal presente regolamento in materia di misurazione [...], comunicazione, verifica e mitigazione delle emissioni di metano del settore dell'energia;
 - ii) se ha firmato l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;
 - iii) se elabora inventari nazionali in conformità delle prescrizioni della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ove applicabile;

- iv) se gli inventari nazionali presentati in applicazione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici includono una comunicazione di livello 3 delle emissioni di metano del settore dell'energia, ove applicabile;
- v) la quantità di emissioni di metano del settore dell'energia secondo gli inventari nazionali presentati in applicazione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ove applicabile, e se i dati sono stati oggetto di verifica indipendente;
- vi) l'elenco delle imprese che esportano energia fossile verso l'Unione **con l'indicazione della loro eventuale partecipazione a un'iniziativa globale di riduzione del metano;**
- vii) l'elenco degli importatori di energia fossile nell'Unione.

[...]3. La banca dati per la trasparenza è disponibile al pubblico online, gratuitamente [...].

[...]4. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni della direttiva (UE) 2016/943.

Articolo 29

Strumento di monitoraggio mondiale degli emettitori di metano

1. Entro il ... [*due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento*] la Commissione istituisce uno strumento di monitoraggio mondiale del metano basato su dati satellitari e sul contributo di vari fornitori e servizi di dati certificati, compresa la componente Copernicus del programma spaziale dell'UE.

Lo strumento è messo a disposizione del pubblico e fornisce aggiornamenti [...] **frequenti** almeno sull'entità, ricorrenza e ubicazione delle fonti di energia ad alte emissioni di metano.

2. Lo strumento [...] **sostiene** i dialoghi bilaterali della Commissione sulle politiche e misure in materia di emissioni di metano. Se lo strumento individua una nuova grande fonte di emissioni, la Commissione allerta il paese interessato al fine di promuovere la sensibilizzazione e azioni correttive.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni della direttiva (UE) 2016/943.

Capo 6

Disposizioni finali

Articolo 29 bis

Metodologie e norme in materia di apparecchiature

1. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare il presente regolamento fissando specifiche applicabili a:**
 - a) **misurazioni dirette e quantificazioni delle emissioni di metano nelle operazioni che riguardano petrolio, gas e carbone, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 9, dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 25, paragrafo 2;**
 - b) **indagini sul rilevamento e la riparazione delle fuoriuscite ai fini dell'articolo 14.**
2. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare il presente regolamento incorporando norme in materia di apparecchiature per il rilascio e la combustione in torcia e stabilendone l'applicabilità ai fini dell'articolo 15, paragrafo 3, lettere a), c) e d).**

Articolo 30

Sanzioni

1. **Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.**
2. **Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere:**

- a) ammende proporzionate al danno ambientale e **all'impatto sulla sicurezza umana e sulla salute pubblica**. [...] **Il livello di tali sanzioni è calcolato** in modo da assicurare **almeno** che i responsabili siano effettivamente privati dei benefici economici derivanti dalle loro violazioni e aumentato gradualmente per le violazioni gravi ripetute;
- b) penalità di mora per obbligare i gestori a porre fine a una violazione, a conformarsi a una decisione che ordina l'adozione di azioni correttive, a fornire informazioni o a sottoporsi a un'ispezione, secondo il caso.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme sulle sanzioni entro il *[...]12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento*]. Gli Stati membri notificano inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica successiva che incida su tali norme.

3. Sono sanzionabili almeno le violazioni seguenti:

- a) mancata prestazione alle autorità competenti o ai verificatori da parte dei gestori o dei gestori di miniere dell'assistenza necessaria per consentire o agevolare l'esecuzione dei compiti cui sono tenuti dal presente regolamento;
- b) mancata esecuzione da parte dei gestori o dei gestori di miniere delle azioni stabilite nella relazione di ispezione di cui all'articolo 6;
- c) mancata presentazione da parte dei gestori o dei gestori di miniere delle relazioni sulle emissioni di metano cui sono tenuti dal presente regolamento, compresa la dichiarazione di verifica rilasciata da verificatori indipendenti in conformità degli articoli 8 e 9;
- d) mancata esecuzione da parte dei gestori di un'indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite in conformità dell'articolo 14;
- e) mancata riparazione o sostituzione dei componenti, mancata indagine [...] dei componenti e mancata registrazione delle fuoriuscite da parte dei gestori in conformità dell'articolo 14;
- f) mancata presentazione da parte dei gestori di una relazione in conformità dell'articolo 14;
- g) rilascio o combustione in torcia da parte dei gestori o dei gestori di miniere al di fuori delle situazioni previste dagli articoli 15, 22 e 26, secondo il caso;

- h) combustione in torcia di routine da parte dei gestori;
- i) mancata dimostrazione da parte dei gestori o dei gestori di miniere della necessità di optare per il rilascio anziché la combustione in torcia, e della necessità di optare per la combustione in torcia anziché la reiniezione, l'uso in loco o l'invio del metano a un mercato, nel caso dei gestori, oppure l'uso o la mitigazione, nel caso dei gestori delle miniere, in conformità degli articoli 15, 22 e 26;
- j) mancata notifica o comunicazione da parte dei gestori o dei gestori di miniere di eventi di rilascio e di combustione in torcia in conformità degli articoli 16, 23 e 26, secondo il caso;
- k) uso di torce o dispositivi di combustione in violazione delle prescrizioni di cui **agli articoli 17, 22 e 23**;
- l) mancata comunicazione da parte degli importatori delle informazioni obbligatorie in conformità dell'articolo 27 e dell'allegato VIII.

3 bis. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 7, gli Stati membri valutano la possibilità di ridurre o non imporre sanzioni ai gestori per il periodo di attuazione ritenuto necessario dalle autorità nazionali.

4. Per l'imposizione delle sanzioni gli Stati membri tengono conto, secondo il caso, almeno dei criteri indicativi seguenti:
- a) la durata o gli effetti temporali, la natura e la gravità della violazione;
 - b) qualsiasi azione intrapresa dall'impresa, dal gestore o dal gestore della miniera per mitigare il danno o porvi rimedio tempestivamente;
 - c) il carattere doloso o colposo della violazione;
 - d) eventuali violazioni precedenti da parte dell'impresa, del gestore o del gestore della miniera;
 - e) i benefici finanziari ottenuti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, dall'impresa, dal gestore o dal gestore della miniera grazie alla violazione, se sono disponibili i dati pertinenti;
 - f) la dimensione dell'impresa, del gestore o del gestore della miniera;
 - g) il grado di cooperazione con **le** [...] autorità;

- h) la maniera in cui **le autorità hanno** preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il gestore **o il gestore della miniera** ha notificato prontamente la violazione;
- i) **azioni di terzi che aggravano eventuali violazioni del presente regolamento;**
- [...j) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.
5. Gli Stati membri pubblicano annualmente informazioni sul tipo e sull'entità delle sanzioni irrogate a norma del presente regolamento, sulle violazioni e sui gestori **o sui gestori di miniere** ai quali le sanzioni sono state irrogate.

Articolo 31

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo [...]27, paragrafo 1, **e all'articolo 29 bis, paragrafo 1**, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ... [*data di entrata in vigore del presente regolamento*].
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 22, paragrafo 3, e dell'articolo 27, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 32

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dell'Unione dell'energia istituito dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1999.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 33

Riesame

1. **Entro il 2030 e successivamente** ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione del presente regolamento e, se del caso, presenta proposte legislative per modificarlo. Tale relazione è resa pubblica.

1 bis. La Commissione valuta il potenziale impatto dell'estensione degli obblighi relativi alla misurazione, alla quantificazione, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni di metano, nonché alla loro riduzione, per gli importatori di combustibili fossili nell'Unione, individuando eventuali ostacoli e proponendo possibili soluzioni al fine di ridurre le emissioni di metano, senza che ciò incida sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Sulla base di tale valutazione d'impatto la Commissione, entro il [... 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento.

2. Ai fini del presente articolo, la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità competenti e tiene conto in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, nei relativi aggiornamenti e nelle loro relazioni intermedie nazionali sull'energia e il clima ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

[...]

Articolo 34

Modifiche del regolamento (UE) 2019/942

All'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

"5. Ogni tre anni, **dopo aver ricevuto il contributo degli Stati membri**, l'ACER stabilisce e rende pubblicamente disponibile una serie di indicatori e corrispondenti valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione **o alla quantificazione**, alla comunicazione, **al rilascio e alla combustione in torcia** e alla riduzione delle emissioni di metano in progetti comparabili. L'Agenzia formula raccomandazioni sugli indicatori e sui valori di riferimento per i costi unitari di investimento per ottemperare agli obblighi di cui al [*presente regolamento*] in applicazione dell'articolo 3 del medesimo."

Articolo 35

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente/La presidente Il presidente

[...]Indagini sul rilevamento e riparazione delle fuoriuscite**Parte 1**

Per tutti i componenti [...] fuori terra, ad esclusione delle reti di distribuzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di cui all'articolo 14 [...] sono effettuate alla frequenza minima riportata di seguito:

| Tipo di indagine LDAR | Tipo di componente | Frequenza |
|--------------------------------------|---|------------------|
| [...] Indagine LDAR di tipo 1 | Stazione di compressione | 6 mesi |
| | Stoccaggio sotterraneo | |
| | Terminale GNL | |
| | Stazione di regolazione e misura | |
| | Stazione della valvola | 12 mesi |
| | Gasdotto di trasmissione | 24 mesi |
| [...] Indagine LDAR di tipo 2 | Stazione di compressione | 12 mesi |
| | Stoccaggio sotterraneo | |
| | Terminale GNL | |
| | Stazione di regolazione e misura | |
| | Stazione della valvola | 24 mesi |
| | Gasdotto di trasmissione | 36 mesi |

Per tutti i componenti sotterranei, ad esclusione delle reti di distribuzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di cui all'articolo 14 sono effettuate alla frequenza minima riportata di seguito:

| Tipo di indagine LDAR | Tipo di materiale | Frequenza dell'indagine |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| Indagine LDAR di tipo 1 | Membrane bituminose Ghisa grigia | [...] 3 mesi |
| | [...] Amianto Ghisa duttile | 6 mesi |
| | Acciaio non protetto [...] Rame | 12 mesi |
| | Polietilene PVC Acciaio protetto | 24 mesi |
| Indagine LDAR di tipo 2 | Membrane bituminose Ghisa grigia | [...] 6 mesi |
| | [...] Amianto Ghisa duttile | 12 mesi |

| | | |
|--|--|----------------|
| | Acciaio non protetto Polietilene PVC <i>[...]</i> Rame | 24 mesi |
| | Acciaio protetto | 36 mesi |

Per tutti i *[...]* componenti delle reti di distribuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di cui all'articolo 14 sono effettuate alla frequenza minima riportata di seguito:

| Tipo di indagine LDAR | Tipo di materiale o componente | Frequenza dell'indagine |
|---|---|------------------------------------|
| <i>[...]</i> Indagine LDAR di tipo 1 | Ghisa grigia Membrane bituminose | 3 mesi |
| | <i>[...]</i> Amianto Ghisa duttile Stazione di regolazione e misura | 6 mesi |
| | Acciaio non protetto <i>[...]</i> Rame | 12 mesi |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| | Polietilene PVC Acciaio protetto (< = 16 bar) | <u>24 mesi</u> |
| [...] Indagine LDAR di tipo 2 | Ghisa grigia Membrane bituminose | <u>6 mesi</u> |
| | <i>[...]</i> Amianto Ghisa duttile Stazione di regolazione e misura | 12 mesi |
| | Acciaio non protetto <i>[...]</i> <u>Rame</u> | 24 mesi |
| | Polietilene PVC Acciaio protetto (< = 16 bar) | 36 mesi |

Per i gasdotti in acciaio protetto sotterranei o al di sotto del livello del mare con pressione superiore a 16 bar, i gestori effettuano anche una gestione preventiva dell'integrità del gasdotto per prevenire qualsiasi fuoriuscita conformemente alle pertinenti norme europee o alla legislazione nazionale in materia di gestione dell'integrità dei gasdotti. Tenendo conto dei risultati di tale gestione preventiva dell'integrità dei gasdotti, l'autorità competente può approvare una frequenza diversa, fino a 36 mesi per l'indagine LDAR di tipo 1 e fino a 48 mesi per l'indagine LDAR di tipo 2.

Per tutti i componenti offshore [...] di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di cui all'articolo 14 sono effettuate alla frequenza minima riportata di seguito:

| Tipo di indagine | | Frequenza dell'indagine |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| LDAR | | |
| Indagine LDAR di tipo 1 | Componenti offshore al di sopra del livello del mare | 12 mesi |
| | Componenti offshore al di sotto del livello del mare | 24 mesi |
| | Componenti offshore sotto il fondale marino | 36 mesi |
| Indagine LDAR di tipo 2 | Componenti offshore al di sopra del livello del mare | 24 mesi |

Parte [...]2

[...] **Obblighi in materia di informazioni sui dispositivi utilizzati nelle indagini [...] di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite**

Nell'ambito del programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di cui all'articolo 14, paragrafo 1[...], i gestori sono tenuti a fornire le seguenti informazioni:

- i) [...] informazioni sul fabbricante del dispositivo;**
- ii) la capacità di rilevamento delle fuoriuscite, l'affidabilità e le limitazioni dei dispositivi [...], compresi, ma non solo, la capacità di individuare fuoriuscite o ubicazioni specifiche, i limiti di rilevamento e le eventuali restrizioni d'uso, nonché i dati giustificativi;**
- iii) una descrizione di dove, quando e come saranno utilizzati i dispositivi [...];**

[...]

Calendari di riparazione e monitoraggio

[...]

[...] Riparazione

Il calendario [...] di riparazione di cui all'articolo 14 deve includere almeno gli elementi seguenti:

- i) inventario e individuazione di tutti i componenti che sono stati controllati;
- ii) esito dell'ispezione indicante se è stata rilevata una perdita di metano e, in tal caso, entità della perdita;
- iii) per i componenti in cui è stata constatata un'emissione **pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, paragrafo 4,**[...] indicazione se la riparazione è stata effettuata durante l'indagine LDAR e, in caso negativo, il motivo, alla luce degli elementi di cui si può tenere conto per un ritardo nella riparazione secondo l'articolo 14, paragrafo 4;
- iv) per i componenti in cui è stata constatata un'emissione **pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, paragrafo 4,**[...] il calendario pianificato di riparazione indicante la data pianificata per la riparazione;
- v) per i componenti in cui è stata constatata un'emissione **inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, paragrafo 4,** [...] nella precedente indagine LDAR ma pari o superiore a **tali soglie**[...] nel monitoraggio svolto dopo l'indagine LDAR per verificare se l'entità della perdita è cambiata, indicazione dell'immediatezza o meno della riparazione e, in caso di intervento non immediato, del motivo (come in punto iii), e calendario pianificato di riparazione indicante la data pianificata per la riparazione.

Deve seguire un calendario [...] **di monitoraggio** indicante quando le riparazioni sono state effettivamente eseguite.

[...] Monitoraggio

[...]**La relazione** di monitoraggio di cui all'articolo 14 deve includere almeno gli elementi seguenti:

- i) inventario e individuazione di tutti i componenti che sono stati controllati;
- ii) esito dell'ispezione indicante se è stata rilevata una perdita di metano e, in tal caso, entità della perdita;
- iii) per i componenti in cui è stata constatata un'emissione **pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, paragrafo 4, nella precedente indagine LDAR [...], informazioni sulla riparazione effettuata e risultati del monitoraggio svolto dopo la riparazione per controllare l'esito dell'intervento;**
- iv) per i componenti in cui è stata constatata un'emissione **inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, paragrafo 4, nella precedente indagine LDAR,**[...] i risultati del monitoraggio svolto dopo l'indagine LDAR per verificare se l'entità della perdita di metano è cambiata e una raccomandazione basata sulle risultanze.

Comunicazione di eventi di rilascio e combustione in torcia

In applicazione dell'articolo 16, i gestori devono comunicare alle autorità competenti almeno le informazioni seguenti in merito al metano bruciato in torcia o rilasciato in atmosfera:

- i) nome del gestore;
- ii) **ubicazione**, nome e tipo di attivo;
- iii) apparecchiature interessate;
- iv) data/e e ora/e in cui il rilascio o la combustione in torcia è stato/a riscontrato/a oppure è iniziato/a e terminato/a;
- v) volume misurato [...] di **metano** [...] rilasciato o bruciato in torcia. **Ove non sia disponibile un volume misurato, occorre fornire una stima motivata;**
- v1) efficienza della combustione in torcia;**
- vi) causa e natura del rilascio o della combustione in torcia;
- vii) misure adottate per limitare la durata e l'entità del rilascio o della combustione in torcia;
- viii) azioni correttive intraprese per eliminare la causa e il ripetersi del rilascio o della combustione in torcia;
- ix) risultati delle ispezioni [...] **mensili** delle torce e **del monitoraggio continuo delle torce, se del caso, effettuati** [...] ai sensi dell'articolo 17, **qualora sia stato individuato un problema.**

Ispezioni delle torce

Le ispezioni [...] **mensili** delle torce devono includere un'ispezione uditiva, visiva e olfattiva completa (compresa l'ispezione visiva esterna delle torce, l'ascolto per ricercare perdite di pressione e fuoriuscite di liquido e il rilevamento di odori insoliti e forti).

Durante l'ispezione il gestore deve ispezionare tutti i componenti, tra cui i camini, i portelli per campionamento, i sistemi di ventilazione chiusi, le pompe, i compressori, i dispositivi di decompressione, le valvole, i tubi, le flange, i raccordi e le condutture associate per individuare difetti, fuoriuscite e rilasci.

Le osservazioni che seguono devono essere incluse nella relazione:

- i) nel caso di torce accese: se la combustione è considerata adeguata o inadeguata. Per combustione inadeguata s'intende una torcia con emissioni visibili che superano un totale di cinque minuti per due ore consecutive; **Se le torce sono soggette a monitoraggio continuo, per combustione inadeguata s'intende una torcia con emissioni visibili che superano un totale di cinque minuti per due ore consecutive, registrate in tempo reale;**
- ii) nel caso di torce spente: se la torcia spenta presenta o meno uno sfiato del gas. Se presenta uno sfiato del gas, un intervento per porvi rimedio dovrebbe aver luogo entro 6 ore, o entro 24 ore in caso di maltempo o altre condizioni estreme. **Se le torce sono soggette a monitoraggio continuo, le emissioni sono calcolate in base alla portata e alle perdite di metano in presenza di uno sfiato del gas. Un intervento per porvi rimedio deve [...] aver luogo entro 6 ore, o entro 24 ore in caso di maltempo o altre condizioni estreme.**

Inventari e piani di mitigazione per [...] pozzi inattivi, pozzi tappati temporaneamente e pozzi tappati permanentemente e abbandonati

Parte 1

In applicazione dell'articolo 18, gli inventari dei pozzi inattivi, **dei pozzi tappati temporaneamente e pozzi tappati permanentemente e abbandonati** devono contenere almeno le informazioni seguenti :

- i) nome e indirizzo del gestore, del proprietario o del licenziatario, ove applicabile;
- ii) nome, tipo e indirizzo del sito del pozzo o del sito del pozzo, **specificando se si tratta di un pozzo inattivo, di un pozzo tappato temporaneamente o di un pozzo tappato permanentemente e abbandonato, come definito nel presente regolamento;**
- iii) **se del caso**, pianta indicante i confini del pozzo o del sito del pozzo;
- iv) i risultati delle misurazioni [...] **o della quantificazione delle emissioni di metano nell'atmosfera e nelle acque effettuate prima dell'inventario, se del caso.**

In applicazione dell'articolo 18, gli inventari dei pozzi inattivi, dei pozzi tappati temporaneamente e pozzi tappati permanentemente e abbandonati possono contenere le informazioni seguenti:

- i) le date della perforazione iniziale e dell'ultima operazione;
- ii) l'orientamento (verticale, orizzontale, inclinato);
- iii) la profondità complessiva del pozzo;
- iv) se si siano verificati eventi degni di nota durante il processo di perforazione, per esempio "kick";
- v) se il pozzo sia entrato in contatto con un gas contenente quantità significative di composti di zolfo (gas acido) o tracce degli stessi (gas dolce);

- vi) i dati sismici disponibili per il pozzo relativamente ai 1 000 metri più alti della sua traiettoria, in un raggio di 1 000 metri;
- vii) la più recente relazione di valutazione dell'integrità del pozzo;
- viii) se il pozzo sia un pozzo di ricerca o di coltivazione;
- ix) se il pozzo sia entrato in contatto con sacche di gas poco profonde, zone di gas poco profonde o zone con perdita di circolazione;
- x) se il pozzo sia ubicato onshore (indicare se area urbana, rurale o di altro tipo) o offshore (indicare la profondità dell'acqua);
- xi) nel caso dei pozzi offshore, informazioni relative a eventuali condizioni del fondale marino che possano coadiuvare la migrazione del metano attraverso la colonna d'acqua;
- xii) informazioni sullo stato del ciclo di vita del pozzo (attivo, inattivo, fondo pozzo tappato, superficie dismessa, ecc.)
- xii) se il tappo del pozzo associato a un pozzo dismesso abbia o meno uno sfiato.

In applicazione dell'articolo 18, per quanto riguarda i pozzi tappati permanentemente e abbandonati, gli inventari devono comprendere anche:

- i) le ultime misurazioni o quantificazione note delle emissioni di metano nell'atmosfera e nelle acque, se del caso;
- ii) informazioni da cui risulti che l'autorità competente ha attestato che il pozzo o il sito del pozzo in questione soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 24 bis [...];
- iii) documentazione adeguata per dimostrare che non vi sono emissioni di metano da tale pozzo o sito del pozzo per tutti i pozzi tappati permanentemente e abbandonati dopo l'adozione del presente regolamento, o qualora tale documentazione esista già prima dell'adozione.

Parte 2

In applicazione dell'articolo 18, i piani di mitigazione devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- i) il calendario per ciascun pozzo inattivo e pozzo tappato temporaneamente, comprese le azioni da intraprendere;**
- ii) il nome e l'indirizzo del gestore, del proprietario o del licenziatario del pozzo inattivo o del pozzo tappato temporaneamente, se del caso;**
- iii) la data di fine prevista di tutti gli interventi di bonifica, risanamento o posa di tappi di pozzi inattivi e di pozzi tappati temporaneamente.**

Relazioni relative alle miniere di carbone in esercizio

Parte 1

In applicazione degli articoli 19 e 20, le relazioni sulle miniere sotterranee in esercizio devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- i) nome e indirizzo del gestore della miniera;
- ii) indirizzo della miniera;
- iii) tonnellaggio di ogni tipo di carbone prodotto dalla miniera;
- iv) per tutti i pozzi di ventilazione utilizzati dalla miniera;
 - 1) nome (se presente);
 - 2) periodo d'uso, se diverso dal periodo di riferimento;
 - 3) coordinate;
 - 4) finalità (immissione, scarico);
 - 5) specifica tecnica dell'**apparecchiatura** [...] di misurazione utilizzata per misurare e quantificare le emissioni di metano e condizioni ottimali di funzionamento indicate dal produttore;
 - 6) porzione di tempo durante il quale l'**apparecchiatura** [...] ha misurato in continuo;

- 7) [...] **specifiche** per:
- posizione di campionamento dell'**apparecchiatura** [...] di misurazione del metano;
 - misurazione della velocità di flusso;
 - misurazione delle concentrazioni di metano;
- 8) emissioni di metano registrate dall'**apparecchiatura** [...] di misurazione continua (in tonnellate);
- 9) emissioni di metano registrate tramite campionamento mensile (in tonnellate/ora) specificando:
- data del campionamento;
 - tecnica di campionamento;
 - letture delle condizioni atmosferiche (pressione, temperatura, umidità), rilevate a una congrua distanza per rispecchiare le condizioni alle quali funziona l'**apparecchiatura** [...] di misurazione continua;
- 11) se la miniera è collegata a un'altra miniera in qualsiasi modo che consenta un flusso d'aria tra le due, nome della seconda miniera;
- v) fattori di emissione post estrattivi e descrizione del metodo usato per calcolarli;
- vi) emissioni post estrattive (in tonnellate).

Parte 2

In applicazione degli articoli 19 e 20, le relazioni sulle miniere a cielo aperto in esercizio devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- i) nome e indirizzo del gestore della miniera;
- ii) indirizzo della miniera;
- iii) tonnellaggio di ogni tipo di carbone prodotto dalla miniera;
- iv) pianta di tutti i giacimenti utilizzati dalla miniera, delineandone i confini;
- v) per ciascun giacimento di carbone:
 - 1) nome (se presente);
 - 2) periodo d'uso, se diverso dal periodo di riferimento;
 - 3) descrizione del metodo sperimentale impiegato per determinare le emissioni di metano dovute alle attività minerarie, inclusa la scelta della metodologia per tenere conto delle emissioni di metano provenienti dagli strati circostanti;
- vi) fattori di emissione post estrattivi e descrizione del metodo usato per calcolarli;
- vii) emissioni post estrattive.

Parte 3

In applicazione degli articoli 19 e 20, le relazioni sulle stazioni di drenaggio devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- i) nome e indirizzo del gestore della miniera;
- ii) tonnellaggio di metano, per mina, fornito dal sistema di drenaggio di miniera;
- iii) tonnellaggio di metano rilasciato;
- iv) tonnellaggio di metano bruciato in torcia;
- v) efficienza della combustione in torcia;
- vi) uso del metano catturato.

Comunicazione di eventi di rilascio e di combustione in torcia nelle stazioni di drenaggio

In applicazione dell'articolo 23, i gestori delle stazioni di drenaggio devono comunicare alle autorità competenti almeno le informazioni seguenti sul metano bruciato in torcia o rilasciato:

- i) nome e indirizzo del gestore;
- ii) momento in cui l'evento è stato rilevato per la prima volta;
- iii) causa dell'evento di rilascio e/o combustione in torcia;
- iv) tonnellaggio di metano rilasciato o bruciato in torcia (o una stima se la quantificazione [...] o **la misurazione** non è possibile).

Miniere chiuse e abbandonate

Parte 1

In applicazione degli articoli 24 e 25, per ciascun sito, l'inventario delle miniere di carbone chiuse e abbandonate deve contenere almeno le informazioni seguenti [...]:

- i) nome e indirizzo del gestore, del proprietario o del licenziatario, ove applicabile;
- ii) indirizzo del sito;
- iii) pianta indicante i confini della miniera;
- iv) schemi degli scavi e loro stato;
- v) risultati [...] della misurazione **diretta a livello di fonte** o **della quantificazione** alle seguenti [...] **fonti localizzate di emissione:**
 - 1) tutti i pozzi [...] utilizzati dalla miniera quando era in esercizio, specificando:
 - le coordinate del pozzo;
 - il nome del pozzo (se presente);
 - lo stato di sigillatura e il metodo di sigillatura, se noto;
 - 2) tubi di ventilazione non utilizzati;
 - 3) pozzi di drenaggio del gas non utilizzati;
 - 4) [...]
 - 5) [...]

[...] **6)** altre fonti localizzate potenziali di emissione registrate.

[...]

Le misurazioni di cui al punto v) devono essere eseguite secondo i principi seguenti:

- i) le misurazioni devono essere effettuate a pressione atmosferica in modo da consentire di rilevare potenziali fuoriuscite di metano e secondo norme scientifiche adeguate; [...]
- ii) le misurazioni devono essere effettuate utilizzando **un'apparecchiatura in grado di stimare le emissioni annue di metano a un livello almeno pari o superiore a 0,5 tonnellate provenienti da tale fonte.** [...]; [...]
- iii) le misurazioni devono essere accompagnate da informazioni su:
 - 1) data della misurazione;
 - 2) pressione atmosferica;
 - 3) dettagli tecnici dell'apparecchiatura di misurazione utilizzata;
- iv) i pozzi di ventilazione storicamente utilizzati da due o più miniere devono essere attribuiti ad una sola, per evitare doppi conteggi.

Parte 2[...]

La relazione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, deve includere gli elementi seguenti, **se i dati sono disponibili o possono essere acquisiti**:

- i) nome e indirizzo del gestore, del proprietario o del licenziatario, ove applicabile;
- ii) indirizzo del sito;
- iii) emissioni di metano provenienti da [...] **tutte le fonti localizzate di cui alla parte 1**, specificando anche:

- 1) tipo di [...] **fonte localizzata di emissione**;
- 2) dettagli tecnici **dell'apparecchiatura e del metodo** di misurazione **utilizzati per stimare le emissioni di metano**[...];
- 3) porzione di tempo durante il quale è stata in funzione l'**apparecchiatura** [...] di misurazione;
- 4) concentrazione di metano registrata dall'**apparecchiatura**[...] di misurazione;
- 5) stime delle emissioni di metano provenienti [...] **dalla fonte localizzata di emissione**.

Parte 3[...]

Il piano di mitigazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, deve comprendere almeno le informazioni seguenti, **se i dati sono disponibili o possono essere acquisiti**:

- i) elenco di **tutte le fonti localizzate di emissione di cui alla parte 1** [...];
- ii) fattibilità tecnica della mitigazione delle emissioni di metano [...] **a livello del sito, sulla base delle fonti localizzate di emissione** [...];
- iii) calendario della mitigazione delle emissioni di metano [...] **in ciascun sito** [...];
- iv) **valutazione dell'efficienza dei progetti di raccolta del metano nelle miniere abbandonate, ove attuati**.

Informazioni da fornire a cura degli importatori

Ai fini del presente allegato, per "esportatore" si intende la controparte contrattuale in ogni contratto di fornitura stipulato dall'importatore per la consegna di energia fossile nell'Unione.

In applicazione dell'articolo 27, gli importatori devono fornire le informazioni seguenti:

- i) **se gli importatori o i produttori possono essere identificati**, nome e indirizzo dell'esportatore e, se diverso dall'esportatore, nome e indirizzo del produttore;
- ii) **paesi**[...] e regioni corrispondenti alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di livello 1 nei quali è stata prodotta l'energia, nonché paesi e regioni corrispondenti alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di livello 1 attraverso i quali è stata trasportata l'energia fino alla sua immissione sul mercato dell'Unione;
- iii) per quanto concerne il petrolio e il gas fossile, indicazione del fatto che l'esportatore **o, se del caso, il produttore**, misura e comunica o meno le proprie emissioni di metano, in maniera indipendente o nel contesto degli impegni di comunicazione degli inventari nazionali di gas serra conformemente a quanto prescritto dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), e che è conforme o meno alle prescrizioni dell'UNFCCC in materia di comunicazione o alle norme tecniche del partenariato per il petrolio e il gas metano 2.0. Tali informazioni devono essere accompagnate da una copia dell'ultima relazione sulle emissioni di metano, comprese, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6, **se sono incluse in tale relazione**. Occorre specificare per ciascun tipo di emissioni il metodo di quantificazione (come i livelli UNFCCC o i livelli OGMP 2.0) utilizzato nella comunicazione;
- iv) per quanto concerne il petrolio e il gas, indicazione del fatto che l'esportatore **o, se del caso, il produttore**, applica o meno misure di regolamentazione o volontarie per controllare le proprie emissioni di metano, comprese misure quali indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite o misure per controllare e limitare il rilascio e la combustione in torcia del metano. Tali informazioni devono essere accompagnate da una descrizione delle misure, comprese, ove disponibili, le **pertinenti** relazioni delle indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite e degli eventi di rilascio e combustione in torcia riguardo all'ultimo anno civile disponibile;

- v) per quanto concerne il carbone, se l'esportatore **o, se del caso il produttore**, misura e comunica le proprie emissioni di metano, in maniera indipendente o nel contesto degli impegni di comunicazione degli inventari nazionali di gas serra conformemente a quanto prescritto dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), e che è conforme o meno alle prescrizioni dell'UNFCCC in materia di comunicazione o a una norma tecnica internazionale o europea in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di metano. Tali informazioni devono essere accompagnate da una copia dell'ultima relazione sulle emissioni di metano, comprese, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 6. Occorre specificare per ciascun tipo di emissioni il metodo di quantificazione (come i livelli UNFCCC o i livelli OGMP 2.0) utilizzato nella comunicazione;
- vi) per quanto concerne il carbone, indicazione del fatto che l'esportatore **o, se del caso, il produttore**, applica o meno misure di regolamentazione o volontarie per controllare le proprie emissioni di metano, comprese misure per controllare e limitare il rilascio e la combustione in torcia del metano. Tali informazioni devono essere accompagnate da una descrizione delle misure, comprese, ove disponibili, le relazioni degli eventi di rilascio e combustione in torcia riguardo all'ultimo anno civile disponibile;
- vii) nome del soggetto che ha svolto la verifica indipendente delle relazioni di cui ai punti iii) e v), se del caso.
-